SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199

Ministero delle attività produttive

DECRETO 19 dicembre 2003.

Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico.

03A14077

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***4.***

Enel, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate non prescritte e non presentate per il rimborso.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003.

Determinazione del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le proprie finalità istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e peculiari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, relativo alla individuazione di criteri, modalità e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 2000 e 4 agosto 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001 e n. 245 del 20 ottobre 2001 che hanno autorizzato, rispettivamente, per l'anno scolastico 2000-2001 un contingente non superiore a 40.000 unità, e per l'anno scolastico 2001-2002 un contingente non superiore a 35.000 unità di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato;

Visto l'atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato adottato dal Ministro della pubblica istruzione in data 16 novembre 2000, con nota D7/3374, concernente il personale della scuola per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003;

Ravvisata l'opportunità di dare corso al completamento dell'attuazione della suindicata programmazione come previsto dai citati decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 2000 e 4 agosto 2001;

Viste le note del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (protocollo n. 1481 del 29 maggio 2003, protocollo n. 1763 del 26 giugno 2003, protocollo n. 2081 del 1° agosto 2003, protocollo n. 2281 del 4 settembre 2003) relative alle assunzioni di personale del settore della scuola e riferita al completamento del predetto piano programmatico di assunzioni;

Considerato che dette richieste ammontano complessivamente a 21.000 unità di personale docente, educativo ed ATA del settore della scuola;

Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2004-2005 idoneo a sopperire al fabbisogno effettivo di personale del settore scuola, tenuto conto delle previsioni relative al turn-over nel medesimo settore, stimato in entità superiore a quella previsto nel citato atto di programmazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della stipulazione dei contratti a tempo indeterminato è assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° settembre 2004, sia agli effetti giuridici che economici, un contingente di personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2004-2005 non superiore a 15.000 unità.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei fabbisogni prioritari.

3. Per le assunzioni del personale ATA non può essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over.

4. Con successivo atto di programmazione si procederà ad una quantificazione del fabbisogno di personale della scuola da autorizzare ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato in relazione agli effetti concreti della riforma dell'istruzione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, ed alle cessazioni dal servizio correlate alle modifiche normative che potranno intervenire in materia di quiescenza e previdenza.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 345

03A14105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003.

Ripartizione tra i singoli istituti universitari delle assunzioni di personale autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Visto il comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220.000.000 di euro e che, a tale fine, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 220.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca, ad avvalersi di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 6.967 unità corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023 euro, di cui 170 unità concernenti le università corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 8.000.000 di euro, di cui 2.666.000 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004;

Visto il comma 4 dell'articolo unico relativo al citato decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 il quale prevede che il contingente di assunzioni di personale autorizzato in favore delle università è ripartito tra i singoli istituti universitari su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell'università dal citato decreto presidenziale del 31 luglio 2003;

Viste le note n. 2016 del 7 ottobre 2003, n. 2167 del 30 ottobre 2003 e n. 2257 dell'11 novembre 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le quali il medesimo Ministero ha individuato, su proposta della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), i criteri ai fini della ripartizione del contingente di personale e delle risorse finanziarie previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 da assegnare ai singoli atenei;

Visti i criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che tengono conto delle proposte presentate dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) con la nota n. 78 6-3 del 23 settembre 2003;

Considerato che i citati criteri tengono conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, nonché del rapporto tra spesa 2002 per assegni fissi al personale di ruolo e Fondo di finanziamento ordinario (FFO) assegnato nello stesso esercizio, degli atenei sottofinanziati rispetto a quanto previsto dal Fondo di finanziamento ordinario e lontani dal limite del 90% previsto dall'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché sulla base del minore rapporto docenti/studenti;

Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste di autorizzazione all'assunzione di determinate professionalità ritenute indispensabili e necessarie al fine di assicurare il funzionamento delle singole università, quali ricercatori universitari;

Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal Fondo di cui al comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover ripartire, tenuto conto delle richieste pervenute e delle proposte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ed ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il contingente di personale pari a 170 unità, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 8.000.000 di euro di cui 2.666.000 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004, autorizzato con il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 e con l'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-*ter* del medesimo articolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente di 170 unità concernenti le università, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 8.000.000 di euro, di cui 2.666.000 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004 autorizzato, ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003, è ripartito tra i singoli istituti universitari come risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

2. I singoli atenei di cui al comma 1 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle richieste ed autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 289, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.

3. Le università di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonché l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2003, nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresì, fornita dimostrazione da parte delle amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'Unità previsionale di base (UPB) 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale - capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 344

TABELLA
(art. 1, comma 1)

UNIVERSITA'	AUTORIZZAZIONI	ONERI 2003	ONERI 2004
ANCONA	4	57.319	172.000
BARI	1	17.329	52.000
BOLOGNA	10	166.625	500.000
CAGLIARI	2	26.660	80.000
CALABRIA	5	84.979	255.000
CASSINO	1	22.661	68.000
CATANIA	6	102.308	307.000
LECCE	5	80.980	243.000
MACERATA	3	40.657	122.000
MESSINA	3	43.323	130.000
MILANO	2	36.324	109.000
MILANO - POLITECNICO	10	166.625	500.000
MODENA	2	33.658	101.000
NAPOLI - FEDERICO II	3	42.323	127.000
PADOVA	7	111.972	336.000
PALERMO	8	66.650	200.000
PARMA	5	70.982	213.000
PERUGIA	2	16.663	50.000
ROMA - LA SAPIENZA	5	91.644	275.000
ROMA - TOR VERGATA	2	24.994	75.000
SALERNO	5	109.639	329.000
SASSARI	1	16.329	49.000
TORINO	5	111.972	336.000
TORINO - POLITECNICO	4	55.653	167.000
UDINE	2	29.326	88.000
TUSCIA (VT)	1	8.665	26.000
VENEZIA - IST. ARCHITETTURA	1	11.331	34.000
BASILICATA	1	9.664	29.000
MOLISE (CB)	1	9.998	30.000
VERONA	6	100.975	303.000
NAPOLI - IST. NAVALE	3	41.656	125.000
BRESCIA	5	79.314	238.000
REGGIO CALABRIA	1	8.998	27.000
BARI - POLITECNICO	1	22.994	69.000
NAPOLI - II UNIVERSITA'	6	99.975	300.000
BERGAMO	2	32.992	99.000
CHIETI - G. D'ANNUNZIO	5	83.979	252.000
L'AQUILA	2	25.327	76.000
ROME - TRE	6	100.308	301.000
TERAMO	1	16.663	50.000
SANNIO	1	18.995	57.000
CATANZARO	2	31.659	95.000
MILANO BICOCCA	9	138.632	416.000
INSUBRIA	2	30.992	93.000
PIEMONTE ORIENTALE	2	32.325	97.000
FOGGIA	5	76.648	230.000
SCUOLA NORM DI PISA	1	16.996	51.000
SC. SUP. ST. UN. P. PISA	1	16.329	49.000
SISSA - TRIESTE	1	10.660	32.000
IUSM - ROMA	1	12.330	37.000
TOTALE GENERALE	170	2.666.000	8.000.000

03A14104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2003.

Inserimento degli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria, dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Viste le istanze avanzate all'Istituto nazionale di statistica rispettivamente dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 26 giugno 2003, n. 4268, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dal Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento delle citate istanze presentate dall'Unioncamere liguri, dall'Unioncamere Piemonte e dall'Unioncamere del Veneto, in considerazione del contributo che le suddette unioncamere regionali possono fornire ai fini del potenziamento della capacità informativa ed organizzativa del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 con il quale al Ministro Luigi Mazzella è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. Gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto) sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2003

p. *Il presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 116

03A14116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2003.

Modifiche relative alle procedure di vendita degli immobili ricompresi nella seconda operazione di cartolarizzazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINZANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione d patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il «primo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicata come la «Prima operazione di cartolarizzazione»), la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto del Ministro dell'economia»);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002, 31 luglio 2002 e decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, tra l'altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al secondo decreto del Ministro dell'economia;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione»);

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalità e procedure, di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione nel seguito indicato con il «decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione»);

Visti gli ulteriori decreti ministeriali 17 aprile 2003 e il decreto ministeriale 18 luglio 2003 emanati in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente, tra l'altro, modifiche al decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;

Considerato che l'art. 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha apportato alcune modifiche al decreto-legge n. 351 concernenti, tra l'altro, l'attribuzione ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale del diritto di opzione per l'aquisto da esercitarsi secondo modalità determinate dai decreti di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 351;

Considerato che è emersa la necessità di apportare modifiche ad alcune disposizioni del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, nel titolo, le parole «in relazione agli immobili residenziali e dell'eventuale diritto di prelazione in relazione agli immobili diversi da quelli residenziali» sono eliminate.

Art. 2.

All'allegato 1, punto 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, al secondo rigo del primo capoverso le parole «presente decreto» sono sostituite dalle parole «primo decreto del Ministro dell'economia».

Art. 3.

All'allegato 1, punto 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il secondo capoverso sono inserite le seguenti parole «Ai sensi del commma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, il prezzo di vendita degli immobili abitativi, in caso di acquisto da parte di conduttori a mezzo di mandato collettivo, è abbattuto di una percentuale determinata in conformità alle seguenti tabelle:

conduttori che acquistano tramite mandato collettivo e che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere

Numero delle unità residenziali rappresentate con il mandato collettivo	Sconto concesso sul prezzo di vendita
da 2 a 10 unità	10%
da 11 a 15 unità	11%
da 16 a 20 unità	12%
da 21 a 25 unità	13%
da 26 a 30 unità	14%
Oltre 30 unità	15%

conduttori che acquistano tramite mandato collettivo e che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere

Numero delle unità residenziali rappresentate con il mandato colletivo	Sconto concesso sul prezzo di vendita
da 2 a 7 unità	3%
da 8 a 11 unità	4%
da 12 a 15 unità	5%
da 16 a 20 unità	6%
da 21 a 25 unità	7%
oltre 25 unità	8%

Art. 4.

All'allegato 1, punto 4, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, il numero «10» è sostituito con il numero «9-*bis*».

Art. 5.

All'allegato 1, punto 5, ultimo capoverso, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, al nono rigo le parole «gli immobili inoptati e gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta» sono sostituite dalle seguenti «gli immobili inoptati in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero gli immobili liberi, nel caso in cui non siano venduti nella seconda asta, sono offerti in vendita in una terza asta con un prezzo base d'asta pari al 50% del valore di tali immobili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso), quali determinati dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge; gli immobili inoptati che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della seconda asta nonché gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della terza asta sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta, fermo restando che la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. può riservarsi la facoltà, anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non accettare le offerte e di non procedere all'aggiudicazione dell'immobile.».

Art. 6.

All'allegato 1, punto 9, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole «I beni immobili non abitativi, in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l'acquisto da parte del conduttore sono offerti in opzione agli aventi diritto al prezzo determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge. L'esercizio del diritto di opzione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in opzione, pena la decadenza. In caso di esercizio del diritto di opzione da parte dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro i cinquanta giorni successivi all'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione. Tale termine di cinquanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.».

Art. 7.

All'allegato 1, punto 9, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il nuovo periodo inserito ai sensi del precedente art. 6, e prima delle parole «Gli immobili non abitativi sono venduti mediante l'esperimento di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6» è inserito il punto 9-*bis*.

Art. 8.

All'allegato 1, punto 9-*bis*, inserito ai sensi del precedente art. 7, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, al primo periodo, le parole «Gli immobili non abitativi sono venduti mediante l'esperimento di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6» sono sostituite dalle parole «Gli immobili non abitativi in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione sono venduti mediante l'esperimento di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto al punto 6.».

Art. 9.

All'allegato 1, punto 9-*bis*, inserito ai sensi del precedente art. 7, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo le parole «Ciascun immobile non abitativo è offerto in

vendita singolarmente soltanto in una prima asta gestita da una commissione di tre membri uno dei quali nominato dall'Agenzia del demanio o dagli enti previdenziali individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio (a seconda del caso) e due nominati dal soggetto incaricato della vendita degli immobili non abitativi. Per la valida costituzione della predetta commissione è sufficiente la presenza dei due membri.», le parole «L'offerta in prelazione degli immobili non abitativi agli aventi diritto, al prezzo di aggiudicazione provvisoria ovvero (in mancanza di aggiudicazione) al prezzo base d'asta, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data di espletamento della predetta asta nell'ambito della quale l'immobile non abitativo è stato offerto in vendita singolarmente. L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i cinquanta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione.» sono sostituite dalle seguenti «Il prezzo base d'asta degli immobili non abitativi offerti in vendita in tale prima asta è pari al valore di tali immobili quale determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge.».

Art. 10.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, il punto 10 è sostituito dal seguente punto 10 «Gli immobili non abitativi rimasti invenduti a seguito dell'espletameto dell'asta di cui al precedente punto 9-*bis* sono accorpati in uno o più lotti e venduti mediante l'esperimento di una o più aste in forma non frazionata, da svolgersi in conformità a quanto previsto al recedente punto 6. Per la prima di tali aste non frazionate il prezzo base d'asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi dei singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge, scontata di una percentuale del 25%. Per la seconda di tali aste il prezzo base d'asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge, scontata di una percentuale del 35%. Per la terza di tali aste il prezzo base d'asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge, scontata di una percentuale del 50%.

Gli immobili non abitativi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della terza asta in forma non frazionata, sono offerti in vendita nelle aste successive in forma non frazionata senza prezzo base d'asta, fermo restando che la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. può riservarsi la facoltà, anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non accettare le offerte e di non procedere all'aggiudicazione dell'immobile. La composizione del lotto posto in vendita in forma non frazionata può essere variata, in caso di mancata aggiudicazione, all'esito di ciascuna delle aste.».

Art. 11.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 10 è inserito il seguente punto 11 «In caso di aggiudicazione di un immobile, la stipula del contratto di compravendita, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. Tale termine di quaranta giorni è posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.».

Art. 12.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 11 è inserito il seguente punto 12 «Il mancato versamento dell'ulteriore deposito cauzionale eventualmente richiesto, la mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dall'aggiudicazione, dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.».

Art. 13.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 12 è inserito il seguente punto 13. In caso di decadenza dall'aggiudicazione, si procede ad aggiudicazione successiva all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato dopo quella dell'offerente decaduto dall'aggiudicazione. Ove i depositi cauzionali fossero stati nel frattempo restituiti, il nuovo aggiudicatario è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale originariamente richiesto secondo quanto previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta.

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003.
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanzari, registro n. 7, foglio n. 51

03A14122

DECRETO 17 dicembre 2003.

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI
E LO SVILUPPO RURALE DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 78, comma 2, del predetto testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del citato art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, l'art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 26 marzo 2002, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2001-2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2002;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del numero dei capi di bestiame

1. Per il biennio 2003 e 2004, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato

1. Per il biennio 2003 e 2004, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, con i criteri di cui all'art. 78 dello stesso testo unico, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1.

2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
MANZITTI

Il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali
SERINO

TABELLA 1

Prima fascia:
seminativo irriguo;
seminativo arborato irriguo;
seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato;
prato irriguo;
prato irriguo arborato;
prato a marcita;
prato a marcita arborato;
marcita.
Seconda fascia:
seminativo;
seminativo arborato;
seminativo pezza e fosso;
seminativo arborato pezza e fosso;
arativo;
prato;
prato arborato (o prato alberato).
Terza fascia:
alpe;
pascolo;
pascoio arborato;
pascolo cespugliato;
pascolo con bosco ceduo;
pascolo con bosco misto;
pascolo con bosco d'alto fusto;
bosco;
bosco misto;
bosco d'alto fusto;
incolto produttivo.
Quarta fascia:
risai;
risaia stabile;
orto;
orto irriguo;
orto arborato;
orto arborato (o orto alberato) irriguo;
orto irriguo arborato;
orto frutteto;
orto pezza e fosso;
vigneto;
vigneto irriguo;
vigneto arborato;
vigneto per uva da tavola;
vigneto frutteto;
vigneto uliveto;
vigneto mandorleto;
uliveto;
uliveto agrumeto;
uliveto ficheto;
uliveto ficheto mandorleto;
uliveto frassineto;
uliveto frutteto;
uliveto sommaccheto;
uliveto vigneto;
uliveto sughereto;
uliveto mandorleto;
uliveto mandorleto pistacchieto;
frutteto;
frutteto irriguo;
agrumeto;
agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);
agrumeto irriguo;
agrumeto uliveto;
aranceto;
carrubeto;
castagneto;
castagneto da frutto;
castagneto frassineto;
chiusa;
eucalipteto;
ficheto;
ficodindieto;
ficodindiedo mandorlato;
frassineto;
gelseto;
limoneto;
mandorleto;
mandorleto ficheto;
mandorleto ficodindieto;
mandarineto;
noceto;
palmeto;
pescheto;
pioppeto;
pistacchieto;
pometo;
querceto;
querceto da ghianda;
saliceto;
salceto;
sughereto.
Quinta fascia:
canneto;
cappereto;
noccioleto;
noccioleto vigneto;
sommaccheto;
sommaccheto arborato;
sommaccheto mandorleto;
sommaccheto uliveto;
bosco ceduo.
Sesta fascia:
vivaio;
vivaio di piante ornamentali e floreali;
giardini;
orto a coltura floreale;
orto irriguo a coltura floreale;
orto vivaio con coltura floreale.

TABELLA 2

TABELLA IN EURO

Fasce di qualità	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a € 51,64569 di R.A. $\frac{a}{c}$ × 51,64569	Numeri capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per € 51,64569 di R.A. (dx4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

Categorie di animali	Durata media del ciclo di prod. (1)	Unità foragg. cons. annue	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2) – Fasce di qualità – 1 R.A. € 87,79967	2 R.A. € 74,62802	3 R.A. € 13,16965	4 R.A. € 153,03581	5 R.A. € 30,50695	6 R.A. € 1.273,04626	(B) Capi corrispondenti a € 51,64569 di R.A. – Fasce di qualità – 1	2	3	4	5	6	(C) Capi tassabili ex art. 29 per € 51,64569 di R.A. – Fasce di qualità – 1	2	3	4	5	6	(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	€ 51,115082
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	€ 30,711119
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	€ 17,559534
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	€ 7,316473
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	€ 20,502203
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	€ 0,585318
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	€ 5,853178
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	€ 8,779767
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	€ 0,863351
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	€ 0,541410
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	€ 0,102431
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,64	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	€ 0,069507
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	€ 0,029266
Tacchini da riproduzione	—	96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	€ 1,404631
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	€ 0,248760
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	€ 0,585318
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	€ 0,936479
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	€ 0,292659
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	€ 0,424360
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	€ 0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,10	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	€ 0,278027
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	€ 0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	326,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	€ 0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	€ 0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	€ 0,629241
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	€ 0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	€ 0,731647
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	€ 3,366171
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	€ 6,729307
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	€ 1,068251
Pesci (*), crostacei e molluschi da riproduzione q.li	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	€ 9,363616
Pesci (*), crostacei e molluschi da consumo q.li	—	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	€ 5,853178
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	€ 7,316473
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	€ 3,658236
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,36	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	€ 38,075520
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	€ 14,632945
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	€ 5,853178
Lumache consumo q.li	—	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	€ 5,853178
Struzzi da riproduzione	—	350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,55	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	€ 5,122033
Struzzi da carne	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	€ 3,658236

(*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenza inferiore all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. (Redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

03A14095

DECRETO 19 dicembre 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Napoli, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG, del 7 ottobre 2003;

Considerato che con sentenza n. 2985/03, in data 16 ottobre 2002-2 aprile 2003, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla «Bingo 2001 S.r.l.» (plico 314 - prov. di Napoli), ha annullato il provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse fatto valere dall'istante «ritenendo fondato il ricorso sulla base dell'assorbente motivo di censura che inerisce al prospettato vizio di carenza di motivazione e di difetto assoluto di istruttoria»;

Atteso che, con sentenze n. 8143/03, n. 8144/03 e n. 8145/03 in data 4 giugno-10 luglio 2003, il T.A.R. per la Campania, accogliendo i ricorsi proposti rispettivamente dalle società «Napoli Bingo S.r.l.» (plico 321 - prov. di Napoli), «Napoli Bingo S.r.l.» (plico 322 - prov. di Napoli) e «Bingo Game S.r.l.» (plico 326 - prov. di Napoli), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse delle ricorrenti, con la seguente motivazione: «con sentenza n. 4784/2001 questa stessa sezione ha positivamente apprezzato la censura, anche qui proposta, avverso l'operato della commissione di gara che, dinanzi ai progetti presentati secondo un unico schema ("progetto SNAI"), non ritenendo lo stesso quale utile progetto di massima, ha omesso la valutazione di alcune sub-voci, costituenti la cd "griglia di valutazione", fra cui, *ex pluris*, quelle relative al numero delle postazioni di gioco ovvero ai metri quadri a disposizione di ogni singolo giocatore (a-2 e a-3). Nel caso della attuale ricorrente, trattasi di elementi indicati specificamente nella scheda relativa ai "dati descrittivi" dell'offerta. Vale quindi anche nella presente sede il rilievo della sentenza citata ove ha affermato che anche a voler ritenere con la Commissione la non valutabilità dei progetti "targati SNAI", tale decisione non poteva essere estesa a quegli elementi, come appunto le sottovoci sub a-3 e sub a-2, che traducendosi in dati oggettivi... sono da una parte svincolati dal contesto di un elaborato progettuale dall'altro non richiedono apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale»;

Considerato peraltro che, con sentenza n. 11396/03 del 18 giugno-15 settembre 2003, il T.A.R. per la Campania, accogliendo il ricorso proposto dalla «Sviluppo S.r.l.» (plico 870 - prov. di Napoli), ha per l'effetto pronunciato «l'annullamento in parte qua della graduatoria impugnata» ordinando «la rivalutazione dell'offerta della ricorrente» ed atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 11396/03, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara, l'Amministrazione ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della società «Sviluppo S.r.l.» ulteriori **2** punti alla voce **B1** in quanto, dalla planimetria presentata dalla società in sede di gara, si evince che l'urbanizzazione della zona ove è ubicata la sala è alta, nonché di dover confermare il punteggio attribuito in sede di gara:

alla voce **A2** in quanto, sempre in base alla documentazione allegata all'offerta (e come affermato dalla stessa società), la superficie a disposizione per ciascuna postazione è pari a mq 1,87 che (essendo una superficie compresa tra mq 1,75 e mq 2,00) comporta l'attribuzione di 2 punti così come previsto dai suddetti sub criteri di valutazione;

alla voce **A6** in quanto la società, in merito alle garanzie di trasparenza nella gestione e memorizzazione dei dati, ha indicato nell'offerta procedure informative «normali» (manuali) caratterizzate dal mero possesso di requisiti indispensabili e non quelle più complete (informatiche) che darebbero titolo all'attribuzione di un punto; pertanto si conferma il punteggio pari a 0 attribuito in sede di gara il quale non corri-

sponde all'assenza del requisito minimo, ma alla mancanza di ulteriori elementi migliorativi rispetto alla normalità;

alla voce **C2** in quanto i bagni privati sono tutti collocati all'esterno della sala Bingo e tale caratteristica progettuale deve essere considerata di per sé come una disfunzione;

alla voce **C6** in quanto il punteggio facoltativo per tale voce è stato attribuito alle offerte che, oltre ad indicare i bagni in sala, ne hanno previsti altri anche nell'atrio d'ingresso, circostanza che, nel caso di specie, non si riscontra;

Considerato inoltre che, il medesimo T.A.R. Campania, con sentenza n. 11397/03 del 18 giugno-15 settembre 2003, ha accolto il ricorso proposto dalla «Royal Bingo S.r.l.» (plico 460 - prov. di Napoli) affermando che «non risultano adeguatamente ponderati l'ubicazione dei locali, all'interno di un centro commerciale ad alta frequentazione (sub criterio b-3 dell'area di valutazione B: votazione riportata: 2 "media"), la dotazione di parcheggi, numerosi ed ampi (sub criterio b-4 B: votazione riportata: 0) - la presenza di servizi igienici, viceversa considerati per altri concorrenti (c-2: 0) - la dotazione del centro commerciale di servizi per disabili (a-4 A:2), la presenza di "linee di trasporto pubblico in prossimità della sala" (b-5 B: 3, mentre ad altra concorrente ubicata nel medesimo comune di Casalnuovo ne sono stati assegnati 6).»;

Considerato che le società «Napoli Bingo S.r.l.» (plico 321), «Napoli Bingo S.r.l.» (plico 322) e «Bingo Game S.r.l.» (plico 326) hanno inoltrato richiesta per ottenere l'esecuzione delle rispettive sentenze e, per l'effetto, il riesame delle singole offerte «alla luce delle censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e della motivazione della pronuncia del G.A.»;

Atteso che, in ottemperanza alle predette pronunce giurisdizionali n. 2985/03, n. 8143/03, n. 8144/03, n. 8145/03, n. 11396/03 e n. 11397/03, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara da parte delle suddette società, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta delle predette società il punteggio complessivo pari a punti **45** alla «Bingo 2001 S.r.l.» (plico 314), punti **42** alla «Napoli Bingo S.r.l.» (plico 321), punti **47** alla «Napoli Bingo S.r.l.» (plico 322), punti **48** alla «Bingo Game S.r.l.» (plico 326), punti **29** alla «Sviluppo S.r.l.» (plico 870) e punti **31** alla «Royal Bingo S.r.l.» (plico 460);

Considerato che la Società «Supermobili di Esposito V. S.r.l.» (plico 351 - prov. di Napoli) ha rinunciato all'aggiudicazione;

Visto il decreto 26 settembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2003, n. 229) con il quale sono state dichiarate decadute dalla graduatoria delle concessioni Bingo per la provincia di Napoli le società «Soc. Gestione 2000 S.r.l.» (plico 831) e «Vesuvio S.r.l.» (plico 645) e, per l'effetto, sono stati individuati i soggetti assegnatari delle concessioni in quanto collocati, nella graduatoria per la provincia di Napoli, nelle posizioni progressivamente più favorevoli e cioè: «Il III Millennio S.r.l.» (plico 1353) e «Palavittoria Betting S.r.l.» (plico 1001);

Considerato inoltre che, avendo comunicato, con decreto direttoriale 13 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 2003, n. 43, l'aggiudicazione della concessione alle società «Ieffegi S.r.l.» (plico 820 - prov. di Napoli), «Partenopea Bingo S.r.l.» (plico 1228 - prov. di Napoli) e «Ottone Daniele» (plico 700 - prov. di Napoli) e non avendo le predette Società richiesto, entro la scadenza dei termini stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del citato bando di gara e dall'art. 1 del decreto direttoriale 11 luglio 2001, prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni — l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo, le menzionate società sono decadute ai sensi e per gli effetti della citata disciplina vigente in materia, dall'assegnazione delle concessioni stesse;

Visti gli atti istruttori e le note con le quali è stato comunicato a ciascuna delle predette società «Ieffegi S.r.l.», «Partenopea Bingo S.r.l.» e «Ottone Daniele», ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi;

Considerato che, per quant'innanzi, occorre procedere, da un lato, alla esecuzione delle suddette sentenze n. 2985/03, n. 8143/03, n. 8144/03, n. 8145/03, n. 11396/03 e n. 11397/03, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, dall'altro alla emanazione del provvedimento di decadenza delle società «Ieffegi S.r.l.», «Partenopea Bingo S.r.l.» ed «Ottone Daniele» e, quindi, provvedere alla modifica, in base alle suddette risultanze istruttorie, della graduatoria della provincia di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Le società «Ieffegi S.r.l.» (plico 820), «Partenopea Bingo S.r.l.» (plico 1228) ed «Ottone Daniele» (plico 700) sono decadute dalla graduatoria provinciale delle concessioni del Bingo per la provincia di Napoli, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, non avendo richiesto entro la scadenza dei termini stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del citato bando di gara e dall'art. 1 del decreto direttoriale 11 luglio 2001, termini prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari.

2. La graduatoria, per la provincia di Napoli, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001) e successive modifiche, per i motivi indicati in premessa, è modificata come di seguito indicato:

Regione: Campania - provincia: Napoli

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	1168	JACK POTALTO SRL	NAPOLI	57
2	1345	RTI SEYMOUR SRL - MONTIL SAS	CASTELLAMMARE DI STABIA	56
3	985	L'ELDORADO SRL	NAPOLI	56
4	1322	SAN FERNANDO SRL	NAPOLI	52
5	1199	NAPOLI BINGO SRL	NAPOLI	50
6	326	BINGO GAME SRL	POZZUOLI	48
7	322	NAPOLI BINGO SRL	NAPOLI	47
8	314	BINGO 2001 SRL	POZZUOLI	45
9	690	PARTENOPEA BINGO SRL	FRATTAMAGGIORE	43
10	305	NOVA SERVICE	NOLA	43
11	758	RTI EUROPLAY SAS - SGAI SRL	POZZUOLI	42
12	321	NAPOLI BINGO SRL	PORTICI	42
13	1133	GENERAL QUALITY SERVICE SRL	MUGNANO DI NAPOLI	41
14	369	MAGIC BINGO SRL	LICOLA	41
15	112	PLAY GAME SRL	NOLA	41
16	587	D'AMBRA GIANFRANCO	FORIO D'ISCHIA	40
17	637	SIGI SAS	NAPOLI	37
18	1269	SOMBRERO SPA	CASORIA	35
19	364	PLANET BET SNC	NAPOLI	33
20	736	FICO GIOVANNI	CASALNUOVO DI NAPOLI	32
21	357	NAINTI' SRL	S.GIORGIO A CREMANO	31
22	460	ROYAL BINGO SRL	CASALNUOVO DI NAPOLI	31
23	297	NUOVA PROMOCLUB SRL	NAPOLI	30
24	1000	P.G.S. di TOTI ANTONIO & C. SAS	ERCOLANO	30
25	1353	IL III MILLENNIO SRL	SECONDIGLIANO	29
26	873	MARIS SERVIZI SRL	NAPOLI	29
27	1001	PALAVITTORIA BETTING SRL	MARIGLIANO	29
28	870	SVILUPPO SRL	ARZANO	29
29	788	SVILUPPO SRL	CERCOLA	29
30	1209	EUROPEAN BETTING SERVICE SRL	NOLA	28
31	1291	PIAZZA BINGO SRL	MARIGLIANELLA	27
32	581	FREE TIME SAS	NAPOLI	26
33	342	BINGO NAPOLETANO SRL	NAPOLI	26
34	949	VESUVIO PARK	CASTELLAMMARE DI STABIA	26
35	750	MAGRI CARPENTERIA SRL	CAIVANO	25
36	322	NAPOLI BINGO SRL	NAPOLI	24
37	290	SUPERSOFT SRL	NAPOLI	24
38	361	DIREZIONALE SNC	NAPOLI	24
39	899	GARGANO CLORINDA	NAPOLI	24
40	963	PICA CARLO	ERCOLANO	24
41	819	IF GROUP SPA	ACQUAMORTA (Monte di Procida)	24
42	438	BINGO GAME SAS	CASALNUOVO DI NAPOLI	21
43	347	SOMBRERO SPA	CASORIA	21
44	784	CENTER HOUSE SRL	NAPOLI	21
45	350	NEW FANTASY PARK SRL	NAPOLI	18
46	611	SUPERBINGO SAS	CHIAIANO	18
47	374	PIANETA BINGO SRL	CASALNUOVO DI NAPOLI	17

3. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le società «Bingo Game S.r.l.» (plico 326), «Napoli Bingo S.r.l.» (plico 322), «Bingo 2001 S.r.l.» (plico 314), «Napoli Bingo S.r.l.» (plico 321) e «Royal Bingo S.r.l.» (plico 460), potranno ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulle società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia delle società stesse per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le società in parola dovranno approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

5. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti dei provvedimenti di assegnazione delle concessioni alle società Nuova Promoclub S.r.l. (plico 297), P.G.S. di Toti Antonio & C. s.a.s., (plico 1000), Il III Millennio S.r.l. (plico 1353), Maris Servizi S.r.l. (plico 873) e Palavittoria Betting S.r.l. (plico 1001).

6. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 19 dicembre 2003

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

03A14114

DECRETO 19 dicembre 2003.

Proroga del termine di presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, secondo il quale, al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con regolamento governativo secondo il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di concorsi pronostici e scommesse di competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali dei 31 ottobre 2002, che disciplina il periodo transitorio nonché il periodo a regime per la gestione dei giochi e delle scommesse sportive di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto direttoriale 10 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2003, con il quale è stato disciplinato il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita dei concorsi pronostici nonché di altri eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto direttoriale 10 aprile 2003, in materia di modalità e termini di presentazione della richiesta, che fissa, tra l'altro, alla data del 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale deve essere inoltrata ad AAMS dal concessionario la richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici avanzata dai soggetti interessati;

Considerato che è interesse di AAMS conseguire una ottimale distribuzione territoriale dei punti vendita dei

concorsi pronostici sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, al fine di massimizzare la raccolta e fornire all'utenza un efficiente servizio.

Considerata la necessità di verificare la congruità e l'impatto territoriale della nuova rete di vendita dei concorsi pronostici in corso di ultimazione, per effetto del citato decreto direttoriale del 10 aprile 2003;

Viste le richieste avanzate dei concessionari per il prolungamento del termine di presentazione delle domande di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Termine di presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004

Il termine di cui all'art. 3 del decreto 10 aprile 2003 per la presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici è prorogato, per l'anno 2004, al 31 marzo 2004.

Roma, 19 dicembre 2003

Il direttore generale: TINO

03A14096

DECRETO 23 dicembre 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, variazione di denominazione e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Philip Morris Italia S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a., Diplomatico Cigars S.r.l., Gutab S.a.s. e Pipe Brebbia S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alla tabella *B* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta Agio Cigars, al cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato nonché, su richieste delle ditte British American Tobacco Italia S.p.a. e Gutab S.a.s., alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e dalla tabella *B* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA *A*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

	mg nicotina	mg catrame	Monossido di carbonio	Euro kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
Chesterfield Mambaya Gold KS	0,60	8,0	9,0	140,00	20	2,80
Chesterfield Oriental Velvet Ks	0,60	8,0	9,0	140,00	20	2,80
Chesterfield Rio Tropical KS	0,60	8,0	9,0	140,00	20	2,80
Pall Mall Amber KS 20'S	0,70	8,0	9,0	125,00	20	2,50

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI

	Euro kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
Graycliff Emerald President	3.780,00	1	18,90
Graycliff Emerald PG	3.180,00	1	15,90

SIGARI ALTRI

	Euro kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
Candlelight Cigar Havana Filler	200,00	1	1,00
Candlelight Cigar Havana Filler	200,00	5	5,00
Candlelight Cigar Havana Filler	200,00	25	25,00
Candlelight Cigar Sumatra	200,00	1	1,00
Candlelight Cigar Sumatra	200,00	5	5,00
Candlelight Cigar Sumatra	200,00	25	25,00

SIGARETTI NATURALI

	Euro kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
Savinelli Aperitifs Maduros	480,00	10	12,00
Savinelli Aperitifs Naturals	480,00	10	12,00
Savinelli Aperitifs Vanilla	480,00	10	12,00

SIGARETTI ALTRI

	Euro kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
Candlelight Sumatra Minis	140,00	10	3,50
Candlelight Havana Filler Minis	140,00	10	3,50

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

Cod.	Sigaretti altri	
775	Da Agio Mehari'S Original	a Agio Mehari'S Java
631	Da Agio Mini Mehari'S Original	a Agio Mini Mehari'S Java

Le suindicate marche con la vecchia denominazione saranno vendute fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:

SIGARETTE

Cod.	Marca
	Barclay Number One
699	Barclay Ultra Lights K.S.F.
	Capri Ultraleggera Ultralights
232	Lord Extra
	Pall Mall Special Slim
541	Peer Golden Super Kings
960	Rothmans 1 MG Ultra Lights
	Treasurer Luxury White
670	Windsor de Luxe
562	Winfield Full Flavour
571	Winfield Lights

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 133

03A14157

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo EG».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta EG S.p.a. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta EG S.p.a., pervenuta in data 14 ottobre 2003, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che, per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

METOPROLOLO EG:

«100» 20 compresse da 100 mg - A.I.C n. 029036 047;

«100» 50 compresse da 100 mg - A.I.C n. 029036 050;

«200» 100 compresse da 200 mg a rilascio prolungato - A.I.C n. 029036 086.

Ditta EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A14110

DECRETO 28 novembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta in data 31 ottobre 2003, dalla ditta Baxter S.p.a. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19,

comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate:

DOXORUBICINA:

«10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per soluzione endovescicale» 1 flacone di polvere 10 mg+1 fiala solvente 5 ml - A.I.C n. 033214 014;

«10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per soluzione endovescicale» 50 flaconi di polvere 10 mg+50 fiale solvente 5 ml - A.I.C n. 033214 026;

«50 mg polvere per infusione endovenosa e per soluzione endovescicale» 1 flacone di polvere 50 mg - A.I.C n. 033214 038;

«50 mg polvere per infusione endovenosa e per soluzione endovescicale» 20 flaconi di polvere 50 mg - A.I.C n. 033214 040;

METOTREXATO:

«50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml - A.I.C n. 033647 013;

«500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml - A.I.C n. 033647 025;

CARBOPLATINO:

«50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone - A.I.C n. 033651 011;

«150 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone - A.I.C n. 033651 023.

Ditta Baxter S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 novembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A14108

DECRETO 10 dicembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Recaflux».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 30 luglio 2003, dalla ditta Copernico S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

RECAFLUX:

«1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 034796 019.

Ditta Copernico S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A14120

DECRETO 10 dicembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentasa».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta il 18 luglio 2003 dalla ditta Ferring S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto A.I.C. n. 284 del 14 giugno 2002 con il quale è stato autorizzato il cambio di titolarità dell'A.I.C. da Ferring A/S a Ferring S.p.a.;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PENTASA:

1 g/100 ml sospensione rettale 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C n. 027130020;

1 g supposte 28 supposte - A.I.C n. 027130069;

1 g granulato a rilascio prolungato 50 bustine - AI.C n. 027130083.

Ditta Ferring S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A14107

DECRETO 10 dicembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diacardin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta in data 14 ottobre 2003 dalla ditta Pliva Pharma S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto A.I.C. n. 455 del 7 ottobre 2003 con il quale è stato autorizzato il cambio di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio da Ethypharm a Pliva Pharma S.p.a.;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DIACARDIN:

90 mg capsule rigide 28 capsule rigide - A.I.C n. 029302015;

120 mg capsule rigide 24 capsule rigide - A.I.C n. 029302027;

180 mg capsule rigide 24 capsule rigide - A.I.C n. 029302039;

300 mg capsule rigide 14 capsule rigide - A.I.C n. 029302041.

Ditta Pliva Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 dicembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A14109

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 gennaio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del 50º anniversario della morte di Vittorio Emanuele Orlando, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 28 febbraio 2002, n. 50), di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002) con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo commemorativo di Vittorio Emanuele Orlando, nel 50º anniversario della morte;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancia e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo commemorativo di Vittorio Emanuele Orlando, nel 50º anniversario della morte, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce il ritratto dello statista Vittorio Emanuele Orlando, dipinto dal pittore Giovanni Boldini.

Completano il francobollo la leggenda «VITTORIO EMANUELE ORLANDO», le date «1860-1952», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A14082

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE;

Visto, in particolare, l'art. 13 del predetto decreto legislativo, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale determina nella misura massima, sentito il nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, le tariffe dei servizi riservati tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza, nonché fissa i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati;

Vista la legge n. 890 del 20 novembre 1982, che disciplina la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 18 febbraio 1999, che ha disciplinato le condizioni di accesso al servizio di recapito da parte degli operatori di posta elettronica ibrida;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 24 maggio 1999, che ha istituito il servizio «corriere prioritario» e ha rimodulato le tariffe del corriere ordinario;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 27 gennaio 2000, che ha esteso il servizio di corriere prioritario al traffico internazionale e ha rideterminato le tariffe del corriere ordinario per l'estero;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 17 aprile 2000, recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a.»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 7 agosto 2000, che ha modificato le tariffe della posta raccomandata e della posta assicurata;

Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 22 novembre 2001, relativa alla spedizione di pubblicità diretta per corrispondenza, di invii promozionali, di stampe e libri per l'estero, mediante il quale si è provveduto, relativamente agli invii di corrispondenza a contenuto promozionale e pubblicitario, ad una rivisitazione dei formati delle spedizioni;

Vista la direttiva n. 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva n. 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 18 dicembre 2002/ DGRQS 2914, recante «Istruzioni in ordine alla direttiva n. 2002/39/CE del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva n. 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali comunitari»;

Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 18 dicembre 2002/DGRQS 2915, recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»;

Vista la proposta di revisione tariffaria presentata da Poste Italiane S.p.a. in data 17 dicembre 2002, con la quale vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai servizi di posta ordinaria, prioritaria, raccomandata ed assicurata per l'interno e per l'estero, al fine di conseguire, mediante il recupero dell'inflazione pregressa, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell'onere improprio derivante dagli obblighi di servizio universale che rimane a carico del bilancio della società;

Visto il parere del N.A.R.S. reso nella seduta del 14 aprile 2003 sulla base delle audizioni dei rappresentanti di Poste Italiane S.p.a.;

Ritenuta opportuna l'adozione delle proposte contenute nel citato parere del N.A.R.S. circa la determinazione della nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati, ed in particolare i correttivi conseguentemente indicati rispetto alla proposta di revisione tariffaria avanzata dalla predetta società;

Ritenuto, altresì, necessario, in attuazione del citato art. 13, decreto legislativo n. 261/1999, rimodulare i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale proposti da Poste Italiane S.p.A. al fine di renderli coerenti con la struttura tariffaria dei servizi riservati;

Viste le nuove Linee guida per la regolazione del settore postale, approvate dal CIPE su proposta del N.A.R.S., nella seduta del 29 settembre 2003 le quali prevedono che la manovra tariffaria, il contratto di programma ed il piano d'impresa hanno cadenza triennale;

Delibera:

Art. 1.
Posta per l'interno

1. Le tariffe e i prezzi relativi alla posta diretta all'interno del territorio nazionale si applicano secondo sette scaglioni di peso, fino al peso massimo di chilogrammi 2.

2. Le tariffe e i prezzi dei servizi di corriere ordinario e prioritario per l'interno sono stabilitie nell'allegato *A* della presente deliberazione.

3. La tariffa relativa agli invii di corrispondenza di peso rientrante nel primo porto (20 grammi), generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche ed accettati da Poste Italiane S.p.a. alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 18 febbraio 1999, viene stabilita in euro 0,37. Agli scaglioni di peso successivi al primo si applicano le maggiorazioni previste per gli invii di corriere ordinario.

4. L'importo del diritto fisso di raccomandazione viene stabilito in euro 2,35.

5. All'avviso di ricevimento ordinario si applica la tariffa prevista per la posta ordinaria di primo porto, stabilita in euro 0,45. All'avviso di ricevimento prioritario si applica la tariffa prevista per la posta prioritaria di primo porto, stabilita in euro 0,60.

6. I prezzi degli invii di posta raccomandata, risultanti dall'applicazione del diritto di raccomandazione alla tariffe e ai prezzi vigenti per la posta ordinaria, differenziati per scaglione di peso, vengono indicati nell'allegato *B* della presente deliberazione.

7. Le tariffe per la spedizione di plichi contenenti atti giudiziari sottoposti alla procedure di cui alla legge n. 890 del 1982, risultanti dall'applicazione del diritto di raccomandazione alle tariffe e ai prezzi vigenti per la posta ordinaria sia per il plico che per il relativo avviso di ricevimento, vengono indicate nell'allegato *C* della presente deliberazione.

8. Le fasce di assicurazione ed i relativi diritti da corrispondere a Poste Italiane S.p.a. sono stabiliti nell'allegato *D* della presente deliberazione.

9. I prezzi degli invii di posta assicurata, risultanti dall'applicazione del diritto di raccomandazione alle tariffe e ai prezzi vigenti per la posta ordinaria, differenziati per scaglione di peso, e del diritto di assicurazione differenziato per fascia di valore assicurato, vengono indicati nell'allegato *E* della presente deliberazione.

Art. 2.
Posta per l'estero

1. Le tariffe ed i prezzi della posta per l'estero si applicano sulla base dei formati indicati, per dimensioni e peso, fino al peso massimo di chilogrammi 2, nell'allegato *F* della presente deliberazione.

2. Il corriere ordinario diretto alla zona 1 (Europa e bacino del Mediterraneo) è abolito. Le tariffe e i prezzi relativi al corriere ordinario diretto alla zona 2 (Africa ed Asia escluso il Bacino del Mediterraneo, Americhe) e alla zona 3 (Oceania) vengono stabiliti sulla base dello scaglione di peso e del formato nell'allegato *G* della presente deliberazione.

3. Le tariffe e i prezzi relativi al corriere prioritario diretto all'estero vengono stabiliti sulla base dello scaglione di peso e del formato nell'allegato *H* della presente deliberazione.

4. L'importo del diritto fisso di raccomandazione è stabilito in euro 2,35.

5. I prezzi relativi agli invii raccomandati diretti all'estero sono indicati nell'all'allegato *I* della presente deliberazione. Per la zona 1 tali prezzi risultano dall'applicazione del diritto fisso di raccomandazione alle tariffe e ai prezzi previsti per la posta ordinaria per l'interno, stabilite all'allegato *A*. Per le zone 2 e 3 i prezzi risultano dall'applicazione del diritto di raccomandazione al prezzo più economico previsto per ciascuno scaglione di peso.

6. I prezzi relativi agli invii assicurati diretti all'estero sono indicati negli allegati da L 1 a L 6 della presente deliberazione. Per la zona 1 tali prezzi risultano dall'applicazione alle tariffe e ai prezzi previsti per la posta ordinaria per l'interno del diritto fisso di raccomandazione e del diritto di assicurazione differenziato per fascia di valore assicurato. Per le zone 2 e 3 i prezzi risultano dall'applicazione del diritto fisso di raccomandazione e del diritto di assicurazione differenziato per fascia di valore assicurato al prezzo più economico previsto per ciascuno scaglione di peso.

7. All'avviso di ricevimento relativo agli invii raccomandati e assicurati diretti alla zona 1 si applica la tariffa di primo porto prevista per la posta ordinaria interna, stabilita in euro 0,45. All'avviso di ricevimento relativo agli invii raccomandati e assicurati diretti alle zone 2 e 3 si applica la tariffa di primo porto del formato normalizzato prevista per la posta ordinaria diretta alla zona 2, stabilita in euro 0,65.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente deliberazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO *A*

Scaglioni di peso	Posta Ordinaria interna	Posta Prioritaria interna
	euro	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	0,45	0,60
oltre 20 g fino a 50 g	0,85	1,40
oltre 50 g fino a 100 g	0,90	1,50
oltre 100 g fino a 250 g	1,70	2,00
oltre 250 g fino a 350 g	1,80	2,20
oltre 350 g fino a 1.000 g	4,00	5,20
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	6,00	8,00

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *B*

Scaglioni di peso	Posta Raccomandata interna
	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	2,80
oltre 20 g fino a 50 g	3,20
oltre 50 g fino a 100 g	3,25
oltre 100 g fino a 250 g	4,05
oltre 250 g fino a 350 g	4,15
oltre 350 g fino a 1.000 g	6,35
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	8,35

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *C*

Scaglioni di peso	Atti Giudiziari
	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	5,60
oltre 20 g fino a 50 g	6,00
oltre 50 g fino a 100 g	6,05
oltre 100 g fino a 250 g	6,85
oltre 250 g fino a 350 g	6,95
oltre 350 g fino a 1.000 g	9,15
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	11,15

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *D*

Diritto di assicurazione

Fasce di assicurazione	Diritto di assicurazione
	euro
fino a euro 50,00 di valore assicurato	2,50
fino a euro 250,00 di valore assicurato	5,00
fino a euro 500,00 di valore assicurato	7,50
fino a euro 1.000,00 di valore assicurato	10,00
fino a euro 2.000,00 di valore assicurato	12,50
fino a euro 3.000,00 di valore assicurato	15,00

ALLEGATO *E*

Posta Assicurata interna						
Scaglioni di peso	fino a € 50,00	fino a € 250,00	fino a € 500,00	fino a € 1.000,00	fino a € 2.000,00	fino a € 3.000,00
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	5,30	7,80	10,30	12,80	15,30	17,80
oltre 20 g fino a 50 g	5,70	8,20	10,70	13,20	15,70	18,20
oltre 50 g fino a 100 g	5,75	8,25	10,75	13,25	15,75	18,25
oltre 100 g fino a 250 g	6,55	9,05	11,55	14,05	16,55	19,05
oltre 250 g fino a 350 g	6,65	9,15	11,65	14,15	16,65	19,15
oltre 350 g fino a 1.000 g	8,85	11,35	13,85	16,35	18,85	21,35
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	10,85	13,35	15,85	18,35	20,85	23,35

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *F*

Formati di Posta Ordinaria e Prioritaria per l'Estero

Dimensioni massime e peso per formato:

	NORMALIZZATO	COMPATTO	VOLUMINOSO
Lunghezza massima	245 mm	381 mm	*
Larghezza massima	165 mm	305 mm	
Spessore massimo	5 mm	20 mm	
Limite di peso	20 g	350 g	2 Kg

Dimensioni minime per tutti i formati: 140 mm x 90 mm.

* *Dimensioni massime*: la somma di lunghezza, larghezza e spessore non deve superare 900 mm e la dimensione maggiore delle tre non deve superare 600 mm.

Invii di forma cilindrica: rientrano nel formato voluminoso anche gli invii di forma cilindrica.

Dimensioni minime: la somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere inferiore a 170 mm e la dimensione più grande inferiore a 100 mm.

Dimensioni massime: la somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere superiore a 1040 mm e la dimensione più grande non deve superare i 900 mm.

Dimensioni e peso Posta Raccomandata e Assicurata per Estero

Dimensioni Minime: 14 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza
Dimensioni Massime: la somma di lunghezza, larghezza e spessore non deve superare 90 cm e la dimensione maggiore non deve superare 60 cm.
Peso: max. 2 kg

ALLEGATO *G*

Posta Ordinaria per l'Estero		
Scaglioni di peso	**ZONA 2**	**ZONA 3**
Formato normalizzato	euro	euro
fino a 20 grammi	0,65	0,70
Formato compatto		
fino a 50 grammi	1,00	1,20
oltre 50 g fino a 100 g	1,30	1,40
oltre 100 g fino a 250 g	2,50	2,70
oltre 250 g fino a 350 g	3,00	3,20
Formato voluminoso*		
fino a 350 grammi	3,50	4,00
oltre 350 g fino a 1000 g	5,40	5,60
oltre 1000 g fino a 2000 g	13,00	13,20

* Agli invii di **forma cilindrica** si applicano le tariffe relative al formato voluminoso.

ALLEGATO *H*

Posta Prioritaria per l'Estero			
Scaglioni di peso	**ZONA 1**	**ZONA 2**	**ZONA 3**
Formato normalizzato	euro	euro	euro
fino a 20 grammi	0,62	0,80	1,00
Formato compatto			
fino a 50 grammi	1,45	1,50	1,80
oltre 50 g fino a 100 g	1,70	1,80	2,00
oltre 100 g fino a 250 g	2,50	4,20	4,60
oltre 250 g fino a 350 g	3,20	5,20	5,40
Formato voluminoso*			
fino a 350 grammi	3,80	5,60	7,00
oltre 350 g fino a 1000 g	5,60	8,50	11,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	9,00	16,50	21,50

* Agli invii di **forma cilindrica** si applicano le tariffe relative al formato voluminoso.

ALLEGATO *I*

Posta Raccomandata per l'Estero			
Scaglioni di peso	**ZONA 1**	**ZONA 2**	**ZONA 3**
	euro	euro	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	2,80	3,00	3,05
oltre 20 g fino a 50 g	3,20	3,35	3,55
oltre 50 g fino a 100 g	3,25	3,65	3,75
oltre 100 g fino a 250 g	4,05	4,85	5,05
oltre 250 g fino a 350 g	4,15	5,35	5,55
oltre 350 g fino a 1.000 g	6,35	7,75	7,95
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	8,35	15,35	15,55

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *L 1*

Posta Assicurata per l'Estero – fino a euro 50,00			
Scaglioni di peso	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
	euro	euro	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	5,30	5,50	5,55
oltre 20 g fino a 50 g	5,70	5,85	6,05
oltre 50 g fino a 100 g	5,75	6,15	6,25
oltre 100 g fino a 250 g	6,55	7,35	7,55
oltre 250 g fino a 350 g	6,65	7,85	8,05
oltre 350 g fino a 1.000 g	8,85	10,25	10,45
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	10,85	17,85	18,05

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *L 2*

Posta Assicurata per l'Estero – fino a euro 250,00			
Scaglioni di peso	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
	euro	euro	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	7,80	8,00	8,05
oltre 20 g fino a 50 g	8,20	8,35	8,55
oltre 50 g fino a 100 g	8,25	8,65	8,75
oltre 100 g fino a 250 g	9,05	9,85	10,05
oltre 250 g fino a 350 g	9,15	10,35	10,55
oltre 350 g fino a 1.000 g	11,35	12,75	12,95
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	13,35	20,35	20,55

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *L 3*

Posta Assicurata per l'Estero – fino a euro 500,00			
Scaglioni di peso	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
	euro	euro	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	10,30	10,50	10,55
oltre 20 g fino a 50 g	10,70	10,85	11,05
oltre 50 g fino a 100 g	10,75	11,15	11,25
oltre 100 g fino a 250 g	11,55	12,35	12,55
oltre 250 g fino a 350 g	11,65	12,85	13,05
oltre 350 g fino a 1.000 g	13,85	15,25	15,45
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	15,85	22,85	23,05

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *L 4*

Posta Assicurata per l'Estero – fino a euro 1.000,00			
Scaglioni di peso	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
	euro	euro	euro
fino a 20 grammi – invii standard*	12,80	13,00	13,05
oltre 20 g fino a 50 g	13,20	13,35	13,55
oltre 50 g fino a 100 g	13,25	13,65	13,75
oltre 100 g fino a 250 g	14,05	14,85	15,05
oltre 250 g fino a 350 g	14,15	15,35	15,55
oltre 350 g fino a 1.000 g	16,35	17,75	17,95
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	18,35	25,35	25,55

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *L 5*

Posta Assicurata per l'Estero – fino a euro 2.000,00			
Scaglioni di peso	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
	euro	euro	Euro
fino a 20 grammi – invii standard*	15,30	15,50	15,55
oltre 20 g fino a 50 g	15,70	15,85	16,05
oltre 50 g fino a 100 g	15,75	16,15	16,25
oltre 100 g fino a 250 g	16,55	17,35	17,55
oltre 250 g fino a 350 g	16,65	17,85	18,05
oltre 350 g fino a 1.000 g	18,85	20,25	20,45
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	20,85	27,85	28,05

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

ALLEGATO *L 6*

Posta Assicurata per l'Estero – fino a euro 3.000,00			
Scaglioni di peso	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
	euro	euro	Euro
fino a 20 grammi – invii standard*	17,80	18,00	18,05
oltre 20 g fino a 50 g	18,20	18,35	18,55
oltre 50 g fino a 100 g	18,25	18,65	18,75
oltre 100 g fino a 250 g	19,05	19,85	20,05
oltre 250 g fino a 350 g	19,15	20,35	20,55
oltre 350 g fino a 1.000 g	21,35	22,75	22,95
oltre 1.000 g fino a 2.000 g	23,35	30,35	30,55

* Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

03A14131

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoop società cooperativa a responsabilità limitata», già «Stalla sociale S. Martino del Lago scarl», in Giulianova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze spettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di sciog1imento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricoop società cooperativa a responsabilità limitata», già «Stalla sociale S. Martino del lago scarl» con sede in Giulianova (Teramo), costituita in data 3 aprile 1965 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Grasselli di Cremona, n. REA 128310, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, con residenza in Lanciano (Chieti), Viale Marconi n. 7, e ne nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13878

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edera società cooperativa a r.l.», in Gavorrano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edera società cooperativa a r.l.» con sede in Gavorrano (Grosseto), costituita in data 7 ottobre 1992 con atto a rogito del notaio dott. Sergio Graziani di Gavorrano (Grosseto), n. REA 80742, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Coscione, nato a Roma il 21 marzo 1959, con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 96, e e nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13879

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola Pesca Madonna del Carmine», in Barletta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola Pesca Madonna del Carmine», con sede in Barletta (Bari), costituita in data 12 gennaio 1968 con atto a rogito del notaio dott. Catello D'Auria, di Barletta (Bari), registro società n. 2234, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giuseppe Tomaiuolo, nato a Monte Sant'Angelo (Foggia) il 18 ottobre 1939, con residenza in Foggia, via Dante n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13880

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ardarese a r.l.», in Ardara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ardarese a r.l.», con sede in Ardara (Sassari), costituita in data 23 dicembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Loiacono di Sassari, n. REA 87048, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2544 del codice civile e il dott. Stefano Manca, nato a Sassari il 26 dicembre 1936, con studio in Sassari, Via Princ. Iolanda, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13881

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di servizi generali Sercoop», in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa ««Società cooperativa di servizi generali Sercoop», con sede in Frosinone, costituita in data 16 marzo 1989 con atto a rogito del notaio dott.ssa Annamaria Ortolan di Frosinone, n. REA 96105, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Cristina Schimperna, nata a Rochester (U.S.A.) il 3 maggio 1961, con studio in Fontana Liri, (Frosinone), viale XXIX Maggio n. 20, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13882

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Turicomfidi», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Turicomfidi», con sede in Macerata, costituita in data 6 febbraio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Cardarelli di Macerata, n. REA 102335, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2544 del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca, nato a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con studio in Matelica (Macerata), via G. Venezian n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13883

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. informazione e cultura», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa a r.l. informazione e cultura», con sede in Ferrara, costituita in data 22 aprile 1977, con atto a rogito del notaio dott. Franco Ferroni di Ferrara, REA n. 98565, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Giulia Sensi, nato a Ferrara il 14 settembre 1966, con studio in Ferrara, via Ripagrande n. 39/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13884

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa 93 a r.l.», in Coreglia Antelminelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa 93 a r.l.», con sede in Coreglia Antelminelli, costituita in data 2 marzo 1993, con atto a rogito del notaio dott. Giampiero Pettoruti di Lucca, REA n. 145352, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13885

DECRETO 17 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Cibaria carni a r.l.», in S. Giuseppe Vesuviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Cibaria carni a r.l.», con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita in data 28 giugno 1984, con atto a rogito del notaio dott. Francesco De Vivo, registro ditte n. 360658, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Raffaele Pillo, nato a Napoli il 5 giugno 1959, con residenza in Melito di Napoli (Napoli), via Roma n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A13814

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nova soc. coop. a r.l.», in Castelmaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nova soc. coop. a r.l.», con sede in Castelmaggiore (Bologna), codice fiscale n. 04238630372, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Maurizio Romano Antonio Rivalta, nato a Milano il 7 ottobre 1956 domiciliato in Ravenna, viale della Lirica n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14083

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio Ermes», in Castelmaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio Ermes», con sede in Castelmaggiore (Bologna), codice fiscale n. 01817141201, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Maurizio Romano Antonio Rivalta, nato a Milano il 7 ottobre 1956 domiciliato in Ravenna, viale della Lirica n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14084

DECRETO 3 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Acer cooperativa agricola a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Acer cooperativa agricola a r.l.», con sede in Verona, codice fiscale n. 01956270233, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giovanni Arslan, nato a Padova il 23 dicembre 1941, ivi domiciliato in via Alessio n. 9/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A14085

DECRETO 19 dicembre 2003.

Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima società.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 3, e l'art. 4, comma 2, che prevedono il potere di emanazione di apposite direttive da parte del Ministro delle attività produttive nei confronti dell'Acquirente unico;

Considerato che il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, la società per azioni Acquirente unico in data 12 novembre 1999;

Considerata, che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la facoltà concessa ai clienti idonei di essere temporaneamente compresi nel mercato dei clienti vincolati;

Ritenuta l'opportunità di dotare la società Acquirente unico di propria autonomia conferendogli la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica per il mercato dei clienti vincolati;

Vista la direttiva del 3 maggio 2001 emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti dell'Acquirente unico;

Ritenuta la necessità di definire ulteriori indirizzi necessari alla società Acquirente unico, anche in vista dell'avviamento del sistema di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Considerato che, ai fini della non discriminazione del mercato dei clienti vincolati, è necessario prevedere la partecipazione dell'Acquirente unico alle procedure concorsuali per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica e di capacità produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Acquirente Unico risulta il solo fornitore di energia per i clienti vincolati e per i clienti idonei che scelgano temporaneamente di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1.

Assunzione di titolarità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la società Acquirente unico S.p.a., costituita dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assume la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

2. Dalla data di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, comma 1, l'Enel S.p.a. cessa di espletare le funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e le imprese di distribuzione si approvvigionano unicamente dall'Acquirente unico S.p.a. per la fornitura di energia elettrica destinata al medesimo mercato.

Art. 2.

Previsioni della domanda

1. L'Acquirente unico S.p.a. è responsabile della previsione della domanda di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato ed effettua detta previsione tenendo conto anche dei clienti finali idonei che hanno esercitato la facoltà di rimanere, transitoriamente, nel mercato vincolato.

Art. 3.

Modalità di approvvigionamento

1. L'Acquirente unico S.p.a. assicura la copertura della domanda di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato, minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento. A tal fine l'Acquirente unico S.p.a.:

a) stipula i contratti di compravendita di energia elettrica, al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per una quantità non superiore al 25% della previsione della domanda complessiva annua del mercato vincolato, purché detti contratti presentino condizioni di prezzo più favorevoli rispetto al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al netto delle componenti a copertura degli oneri di dispacciamento;

b) partecipa alle procedure per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive;

c) partecipa alle procedure per l'assegnazione di capacità produttiva per l'acquisto, dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità e quote di capacità produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive;

d) si approvvigiona nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità.

2. La quota di cui al comma 1, lettera *a)*, può essere modificata dal Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'evoluzione del mercato vincolato.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con proprio provvedimento, i criteri e le condizioni per la stipula dei contratti di cui al comma 1, lettera *d)*.

4. L'Acquirente unico S.p.a., stipula contratti d'acquisto di energia elettrica, anche su base pluriennale, derivanti dalle modalità di approvvigionamento di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del mercato vincolato in modo da consentire una graduale cessazione degli impegni contrattuali.

Art. 4.

Equilibrio economico

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura l'equilibrio economico dell'Acquirente unico S.p.a. nell'ambito del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, tramite un apposito conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Art. 5.

Contratti pluriennali di importazione di energia elettrica

1. L'Acquirente unico S.p.a., dalla data di cui all'art. 1, comma 1, acquisisce tutta l'energia elettrica oggetto dei contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997. Detta energia è ceduta all'Acquirente unico S.p.a. al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso in vigore nel trimestre ottobre-dicembre 2003. Tale prezzo verrà aggiornato in misura corrispondente alle variazioni della componente a copertura dei costi variabili di produzione così come definito dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 194/02.

2. In caso di rinegoziazione dei contratti pluriennali di cui al comma 1, una parte pari al 50% dell'eventuale beneficio è ceduta all'Acquirente unico S.p.a.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Fino al 1º febbraio 1004 l'Acquirente unico S.p.a., nella propria funzione di garante della fornitura dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, si avvale temporaneamente dell'Enel S.p.a. per l'acquisto di partite di energia elettrica nel sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica e per la conseguente cessione, delle medesime, alle imprese di distribuzione.

2. Qualora il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, preveda, anche transitoriamente, la non partecipazione attiva della domanda, l'Acquirente unico, nel comunicare alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. la previsione della propria domanda, ne evidenzia la quota parte da approvvigionare nel citato sistema delle offerte.

3. Qualora l'operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non siano state perfezionate, in tutto o in parte, le modalità di approvvigionamento di cui all'art. 3, comma 1, l'Acquirente unico S.p.a. si approvvigiona nel citato sistema delle offerte per la copertura della domanda del mercato vincolato.

4. È abrogata la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 2001 concernente «Indirizzi necessari alla società Acquirente unico anche al fine di predisporre le strutture interne indispensabili alla sua operatività».

Roma, 19 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14076

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 dicembre 2003.

Abilitazione di dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

Visto l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto 30 giugno 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua i funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri che possono espletare gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori;

Considerata la necessità di implementare il numero degli esaminatori in considerazione del rilevante numero di candidati che sosterranno, presso le scuole, gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori;

Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. I commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 sono sostituiti dai seguenti:

a) «5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso istituti scolastici è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri già abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categoria A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposti corso organizzato dal Dipartimento dei trasporti terrestri. In entrambi i casi, i funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri svolgono l'esame congiuntamente all'operatore responsabile della gestione dei corsi.».

b) «6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le autoscuole è espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri già abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente appartenente all'area B, posizione economica B2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal Dipartimento dei trasporti terrestri.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A14086

DECRETO 19 dicembre 2003.

Adozione del documento di identificazione degli ispettori (Duly authorized officers) ai sensi dell'Internazional Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)1974 e dell'International Code for the Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la Convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, così come emandata, da ultimo, in data 12 dicembre 2002 dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO), di seguito indicata come «Convenzione»;

Visto il proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del 13 ottobre 2003, n. 305, recante: «Attuazione della direttiva n. 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, concernente il regolamento di recepimento della direttiva n. 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo» e, in particolare, l'allegato VII che individua i soggetti legittimati a svolgere le attività di ispettore del «Port State Control» (PSC) ai sensi della regola n. 1/19 della Convenzione;

Vista la regola n. 9, comma 1, punto 1.1, del capitolo XI-2 della Convenzione che prescrive che ogni nave alla quale si applicano le disposizioni del predetto capitolo è soggetta a controlli da parte di funzionari debitamente autorizzati dal Governo contraente e che tali funzionari possano essere gli stessi che effettuano l'attività di ispettore del PSC, nonché la regola 8, comma 1, che riconosce alle persone debitamente autorizzate le facoltà di accedere a bordo;

Visto il paragrafo 4.18 della parte B del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code), annesso al capitolo XI-2 della Convenzione, che dispone che i Governi contraenti adottino appropriati documenti di identificazione per i propri ispettori preposti ai controlli di bordo delle navi o negli impianti portuali e che stabiliscono le procedure di verifica dell'autenticità dei documenti stessi;

Considerato che si rende necessario dare concreta attuazione alla sopra richiamata normativa, predisponendo un idoneo documento di identificazione per gli ispettori e una procedura per verificarne l'autenticità;

Considerata altresì l'opportunità per l'Italia di avvalersi per i controlli in questione di ispettori debitamente qualificati tra quelli che già effettuano anche l'attività PSC;

Ritenuto conseguentemente che è necessario stabilire ed adottare gli appropriati documenti di identificazione degli stessi e le relative procedure per verificarne l'autenticità;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli ispettori incaricati di salire a bordo delle navi o di accedere negli impianti portuali per effettuare i controlli previsti dal capitolo XI-2 della Convenzione internazionale Solas 74, come emandata, e del relativo Codice ISPS, sono muniti di apposito documento di identificazione con le caratteristiche indicate nell'art. 2, rilasciato a cura del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Durante l'espletamento delle proprie funzioni, gli ispettori espongono, ben visibile, il documento di identificazione.

Art. 2.

1. Il documento d'identificazione è di colore rosso, con riportato sullo sfondo lo stemma della Repubblica italiana. Sul lato sinistro è applicata una foto-tessera a colori dell'ispettore in uniforme di servizio invernale o di servizio estivo.

2. Il documento contiene i seguenti dati, in lingua italiana ed inglese:

denominazione dell'autorità che emette il documento: comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

nome, cognome e grado dell'ispettore;

numero progressivo del documento;

firma del titolare;

firma del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;

data del rilascio;

dichiarazione che il titolare del documento di identificazione è autorizzato ad effettuare ispezioni conformemente al capitolo XI (XI-1 e XI-2) della Convenzione internazionale Solas 74, come emendata, per le verifiche di conformità alle predette regole.

3. Al fine della verifica dell'autenticità del documento di identificazione, sulla tessera è riportata la frase: «Il comandante della nave può riscontrare l'autenticità del presente documento richiedendo all'Autorità marittima locale di confermare gli estremi identificativi della stessa».

4. Gli elenchi degli ispettori, il numero di ciascuna tessera e la data di rilascio sono tenuti, in via riservata, dalle locali Autorità marittime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A14073

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 18 dicembre 2003.

Introduzione dell'art. 3-*bis* del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 10 dicembre 2003 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha introdotto nel regolamento interno l'art. 3-*bis*;

Decreta:

Dopo l'art. 3 è inserito l'art. 3-*bis* formulato come segue:

«Art. 3-*bis* (*Elezione di componenti e funzionamento della sezione disciplinare*). — Subito dopo l'elezione del vicepresidente il Consiglio procede all'elezione dei sei componenti effettivi e dei sei componenti supplenti della sezione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, come risulta a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 22 luglio 2003, n. 262.

Nel caso in cui il vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non possano per qualsiasi causa presiedere la sezione disciplinare la presidenza è assunta dal componente supplente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione e, a parità di data, per voti riportati e, a parità di voti dal più anziano di età.

Il presidente della Sezione disciplinare, con proprio decreto, determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti supplenti in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa dei componenti effettivi».

Roma, 18 dicembre 2003

CIAMPI

p. *Il segretario generale del Consiglio superiore della Magistratura:* PRATIS

03A14115

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2003.

Approvazione della classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione della tabella ATECOFIN 2004.

1.1 È approvata la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, riportata in allegato al presente provvedimento.

1.2 La tabella ATECOFIN 2004 deve essere utilizzata per desumere il codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate ed in ogni altro adempimento, ove richiesto.

1.3 La modifica del codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella ATECOFIN 2004 di cui al punto 1.1 non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le dichiarazioni di variazione dati, presentate successivamente all'entrata in vigore della tabella ATECOFIN 2004 con modello AA7/7, AA9/7 ovvero ANR/1, devono contenere i codici delle attività esercitate coerentemente con la tabella stessa.

2. Decorrenza dell'obbligo di utilizzo e reperibilità della tabella ATECOFIN 2004.

2.1 La tabella ATECOFIN 2004 entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2.2 La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it

Motivazioni.

L'Istituto nazionale di statistica ha predisposto la nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2002, da utilizzare nelle rilevazioni statistiche, che costituisce la versione nazionale della classificazione definita in ambito europeo ed approvata con regolamento n. 29/2002 della Commissione.

L'Agenzia delle entrate ha definito una sottoclassificazione delle attività economiche ATECO 2002, funzionale alle proprie finalità istituzionali, che ha lo scopo di consentire una più puntuale applicazione degli studi di settore.

La nuova tabella, denominata ATECOFIN 2004, contiene i codici delle attività economiche che devono essere adottati negli atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2004 e in tutti gli altri adempimenti, qualora richiesto, da porre in essere con la medesima Agenzia. Essa sostituisce la tabella dei codici delle attività economiche, approvata con decreto del 9 dicembre 1991 e modificata con decreto del 12 dicembre 1992, in vigore fino al 31 dicembre 2003.

Nel provvedimento viene precisato che l'approvazione della nuova tabella ATECOFIN 2004 non comporta l'obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'utilizzo dei modelli AA7/7, AA9/7 o ANR/1. Comunque, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata ai sensi della norma sopra citata, il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova tabella ATECOFIN 2004.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, concernente l'approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 1991 e della nuova tabella dei codici di classificazione delle attività economiche ai fini fiscali in vigore dal 1° gennaio 1992;

decreto del 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992, concernente l'approvazione dei modelli di dichiarazione IVA relativa all'anno 1992, degli elenchi dei clienti e fornitori, nonché delle modifiche alla classificazione delle attività economiche;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 226 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 2002, concernente l'approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 6 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 2002, concernente l'approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di variazione dati o cessazione attività.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

TABELLA DEI CODICI DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECOFIN 2004

A	**AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA**
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4	Coltivazione di tabacco
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
01.12.1	Coltivazione di ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazione di ortaggi in serra
01.12.3	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5	Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
01.12.6	Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
01.12.7	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
01.13.1	Colture viticole
01.13.2	Colture olivicole
01.13.3	Colture agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.22.2	Allevamento di equini
01.23.0	Allevamento di suini
01.24.0	Allevamento di pollame e altri volatili
01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia
01.25.3	Apicoltura
01.25.4	Bachicoltura
01.25.5	Allevamento di altri animali n.c.a.
01.30.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.41.1	Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2	Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3	Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
02.01.1	Utilizzazione di aree forestali
02.01.2	Silvicoltura
02.01.3	Gestione di vivai forestali
02.02.0	Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali
B	**PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI**
05.01.1	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
05.01.2	Pesca in acque dolci e servizi connessi
05.02.1	Piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
05.02.2	Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
C	**ESTRAZIONE DI MINERALI**
CA	**ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI**
10.10.0	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
10.20.0	Estrazione ed agglomerazione di lignite
10.30.0	Estrazione ed agglomerazione di torba
11.10.0	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
11.20.0	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione
12.00.0	Estrazione di minerali di uranio e di torio
CB	**ESTRAZIONE DI MINERALI NON ENERGETICI**
13.10.0	Estrazione di minerali di ferro
13.20.0	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio
14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali
14.11.2	Estrazione di pietre da costruzione
14.12.1	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
14.13.0	Estrazione di ardesia
14.21.0	Estrazione di ghiaia e sabbia
14.22.0	Estrazione di argilla e caolino
14.30.1	Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
14.30.2	Estrazione di zolfo e di pirite
14.30.3	Estrazione di baritina, di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le industrie chimiche
14.40.0	Produzione di sale
14.50.1	Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)

14.50.2 Estrazione di asfalto e bitume naturali

D ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

15.12.0 Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione

15.13.0 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.20.1 Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura, ecc.

15.20.2 Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi

15.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate

15.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

15.33.0 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.

15.41.1 Produzione di olio di oliva grezzo

15.41.2 Produzione di oli grezzi da semi oleosi

15.41.3 Produzione di oli e grassi animali grezzi

15.42.1 Produzione di olio di oliva raffinato

15.42.2 Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati

15.42.3 Produzione di grassi animali raffinati

15.43.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

15.51.1 Trattamento igienico del latte

15.51.2 Produzione dei derivati del latte

15.52.0 Produzione di gelati

15.61.1 Molitura del frumento

15.61.2 Molitura di altri cereali

15.61.3 Lavorazione del risone

15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie

15.62.0 Produzione di prodotti amidacei

15.71.0 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

15.72.0 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici

15.81.1 Produzione di prodotti di panetteria

15.81.2 Produzione di pasticceria fresca

15.82.0 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati

15.83.0 Produzione di zucchero

15.84.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

15.85.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè

15.87.0 Produzione di condimenti e spezie

15.88.0 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

15.89.0 Produzione di altri prodotti alimentari

15.91.0 Produzione di bevande alcoliche distillate

15.92.0 Produzione di alcol etilico di fermentazione

15.93.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

15.93.2 Produzione di vini speciali

15.94.0 Produzione di sidro e di altre bevande fermentate

15.95.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate

15.96.0 Produzione di birra

15.97.0 Produzione di malto

15.98.0 Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche

16.00.0 Industria del tabacco

DB INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone

17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura

17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero

17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate

17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate

17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino

17.15.0 Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali

17.16.0 Fabbricazione di filati cucirini

17.17.0 Preparazione e filatura di altre fibre tessili

17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone

17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata

17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata

17.24.0 Tessitura di filati tipo seta

17.25.0 Tessitura di altre materie tessili

17.30.0 Finissaggio dei tessili

17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

17.40.2 Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.

17.51.0 Fabbricazione di tappeti e moquette

17.52.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

17.53.0 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

17.54.1 Fabbricazione di feltri battuti

17.54.2 Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili

17.54.3 Fabbricazione di tessuti elastici

17.54.4 Fabbricazione di articoli tessili vari

17.54.5 Fabbricazione di tulle, pizzi, merletti

17.54.6 Fabbricazione di ricami

17.60.0 Fabbricazione di tessuti a maglia

17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria

17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

18.10.0 Confezione di vestiario in pelle

18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro

18.22.A Confezione di abbigliamento esterno

18.22.B Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia

18.22.2 Confezione su misura di vestiario

18.23.A Confezione di biancheria intima, corsetteria

18.23.B Confezione di maglieria intima

18.24.A Confezione di cappelli

18.24.B Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

18.24.C Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia

18.24.2 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari

18.24.3 Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento

18.30.1 Preparazione e tintura di pellicce

18.30.2 Confezione di articoli in pelliccia

DC INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI

19.10.0 Preparazione e concia del cuoio

19.20.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma

19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma

19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

DD INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno

20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno

20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

20.51.2 Laboratori di corniciai

20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

20.52.2 Fabbricazione di articoli di materiale da intreccio

DE FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEL CARTONE, DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA

21.11.0 Fabbricazione della pasta-carta

21.12.0 Fabbricazione della carta e del cartone

21.21.0 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone

21.22.0 Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

21.23.0 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

21.24.0 Fabbricazione di carta da parati

21.25.0 Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone

22.11.0 Edizione di libri

22.12.0 Edizione di giornali

22.13.0 Edizione di riviste e periodici

22.14.0 Edizione di registrazioni sonore

22.15.0 Altre edizioni

22.21.0 Stampa di giornali

22.22.0 Altre stampe di arti grafiche

22.23.0 Legatoria, rilegatura di libri

22.24.0 Lavorazioni preliminari alla stampa

22.25.0 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa

22.31.0 Riproduzione di registrazioni sonore

22.32.0 Riproduzione di registrazioni video

22.33.0 Riproduzione di registrazioni informatiche

DF FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

23.10.0 Fabbricazione di prodotti di cokeria

23.20.1 Raffinerie di petrolio

23.20.2 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

23.20.3 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

23.20.4 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

23.30.0 Trattamento dei combustibili nucleari

DG FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

24.11.0 Fabbricazione di gas industriali

24.12.0 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

24.13.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24.14.0 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

24.15.0 Fabbricazione di concimi e di composti azotati

24.16.0 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

24.17.0 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

24.20.0	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
24.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
24.41.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
24.42.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
24.51.1	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
24.51.2	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
24.52.0	Fabbricazione di profumi e cosmetici
24.61.0	Fabbricazione di esplosivi
24.62.0	Fabbricazione di colle e gelatine
24.63.0	Fabbricazione di oli essenziali
24.64.0	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
24.65.0	Fabbricazione di supporti per registrazioni audio, video, informatica
24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi
24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo)
24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
24.70.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
DH	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
25.11.0	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
25.12.0	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
25.13.0	Fabbricazione di altri prodotti in gomma
25.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
25.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
25.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
25.24.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
DI	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
26.11.0	Fabbricazione di vetro piano
26.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
26.13.0	Fabbricazione di vetro cavo
26.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro
26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
26.15.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio
26.15.3	Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori
26.21.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
26.22.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
26.23.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
26.24.0	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
26.25.0	Fabbricazione di altri prodotti ceramici
26.26.0	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.30.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.40.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
26.51.0	Produzione di cemento
26.52.0	Produzione di calce
26.53.0	Produzione di gesso
26.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.62.0	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
26.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.64.0	Produzione di malta
26.65.0	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
26.66.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
26.81.0	Fabbricazione di prodotti abrasivi
26.82.0	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
DJ	**METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO**
27.10.0	Siderurgia
27.21.0	Fabbricazione di tubi di ghisa
27.22.1	Fabbricazione di tubi senza saldatura
27.22.2	Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
27.31.0	Stiratura a freddo
27.32.0	Laminazione a freddo di nastri
27.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
27.34.0	Trafilatura
27.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
27.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati
27.43.0	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
27.44.0	Produzione di rame e semilavorati
27.45.0	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
27.51.0	Fusione di ghisa

27.52.0 Fusione di acciaio

27.53.0 Fusione di metalli leggeri

27.54.0 Fusione di altri metalli non ferrosi

28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili

28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda

28.40.1 Produzione di pezzi di metallo fucinati

28.40.2 Produzione di pezzi di metallo stampati

28.40.3 Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo

28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe

28.51.0 Trattamento e rivestimento dei metalli

28.52.0 Lavori di meccanica generale

28.61.0 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

28.62.A Fabbricazione di utensileria a mano

28.62.B Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici

28.63.0 Fabbricazione di serrature e cerniere

28.71.0 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

28.72.0 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero

28.73.0 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

28.74.1 Fabbricazione di filettatura e bulloneria

28.74.2 Fabbricazione di molle

28.74.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate

28.75.1 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

28.75.2 Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

28.75.3 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica

28.75.4 Fabbricazione di armi bianche

28.75.5 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione

DK FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI

29.11.1 Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

29.11.2 Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione

29.12.0 Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici

29.13.0 Fabbricazione di rubinetti e valvole

29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione

29.14.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori

29.21.2 Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori

29.22.1 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.22.2 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

29.23.2 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

29.24.1 Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica

29.24.2 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione)

29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.

29.24.4 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)

29.24.5 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori)

29.24.6 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

29.31.1 Fabbricazione di trattori agricoli

29.31.2 Riparazione di trattori agricoli

29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

29.41.0 Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili

29.42.0 Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.43.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.51.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.52.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.53.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.54.1 Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)

29.54.2 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)

29.54.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.55.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)

29.56.2 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.56.3 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

29.56.4 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)

29.60.0 Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni

29.71.0 Fabbricazione di elettrodomestici

29.72.0 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

DL FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE

30.01.0 Fabbricazione di macchine per ufficio

30.02.0 Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica

31.10.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

31.10.2 Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici

31.20.1 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

31.20.2 Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo

31.30.0 Fabbricazione di fili e cavi isolati

31.40.0 Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici

31.50.0 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche

31.61.0 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli

31.62.1 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)

31.62.2 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0)

32.10.0 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici

32.20.1 Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati

32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici

32.20.3 Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi

32.30.0 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi

33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)

33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)

33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)

33.10.4 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)

33.20.1 Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)

33.20.2 Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)

33.20.3 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

33.20.4 Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione

33.20.5 Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)

33.30.0 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione)

33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto

33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate

33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione

33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche

33.40.6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

33.50.0 Fabbricazione di orologi

DM FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

34.10.0 Fabbricazione di autoveicoli

34.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

34.30.0 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.20.1 Costruzione di materiale rotabile ferroviario

35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane

35.20.3 Riparazione di materiale rotabile ferroviario

35.20.4 Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane

35.30.0 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.41.1 Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli

35.41.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

35.42.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette

35.42.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

35.43.0 Fabbricazione di veicoli per invalidi

35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale

35.50.2 Costruzione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli

DN ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni

36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani

36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.

36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.

36.13.0 Fabbricazione di mobili per cucina

36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico

36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale

36.15.0 Fabbricazione di materassi

36.21.0 Coniazione di monete

36.22.1 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

36.30.0 Fabbricazione di strumenti musicali

36.40.0 Fabbricazione di articoli sportivi

36.50.1 Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi

36.50.2 Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo

36.61.0 Fabbricazione di oggetti di bigiotteria

36.62.0 Fabbricazione di scope e spazzole

36.63.1 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia

36.63.2 Fabbricazione di linoleum, rivestimenti rigidi per pavimenti, elementi sagomati per la coibentazione termoacustica in ambiente industriale

36.63.3 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

36.63.4 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-park

36.63.5 Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a.

37.10.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

37.10.2 Cantieri di demolizioni navali

37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche

37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

40.11.0 Produzione di energia elettrica

40.12.0 Trasporto di energia elettrica

40.13.0 Distribuzione e commercio di energia elettrica

40.21.0 Produzione di gas

40.22.0 Distribuzione e commercio di combustibili gassosi mediante condotte

40.30.0 Produzione e distribuzione di calore (energia termica)

41.00.1 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile

41.00.2 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua non potabile

F COSTRUZIONI

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni

45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici

45.21.2 Lavori di ingegneria civile

45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

45.24.0 Costruzione di opere idrauliche

45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione

45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici

45.32.0 Lavori di isolamento

45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari

45.34.0 Altri lavori di installazione

45.41.0 Intonacatura

45.42.0 Posa in opera di infissi

45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri

45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici

45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA

50.10.0 Commercio di autoveicoli

50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

50.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
50.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici
50.20.5	Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale
50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori
50.50.0	Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
51.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
51.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
51.14.0	Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio
51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
51.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
51.17.1	Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51.17.2	Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.18.1	Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51.18.2	Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
51.18.3	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51.18.4	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina
51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
51.23.0	Commercio all'ingrosso di animali vivi
51.24.1	Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51.25.0	Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
51.31.0	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
51.32.1	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
51.32.2	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
51.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
51.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande
51.35.0	Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
51.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51.37.A	Commercio all'ingrosso di caffè
51.37.B	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie
51.38.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
51.38.3	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
51.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51.39.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti
51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
51.41.3	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce
51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
51.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo
51.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)
51.43.3	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51.43.4	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico
51.44.1	Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati
51.44.4	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51.44.5	Commercio all'ingrosso di coltelleria , posateria e pentolame
51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
51.46.1	Commercio all'ingrosso di medicinali
51.46.2	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
51.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
51.47.2	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
51.47.3	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
51.47.4	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
51.47.5	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
51.47.6	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
51.47.8	Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio

51.47.9	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.
51.51.1	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.51.2	Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento
51.52.1	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51.52.2	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano
51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori
51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
51.55.0	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.56.1	Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
51.56.2	Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
51.57.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
51.57.2	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)
51.81.0	Commercio all'ingrosso di macchine utensili
51.82.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.83.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.84.0	Commercio all'ingrosso di computer , apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.85.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
51.86.0	Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
51.87.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.88.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
51.90.0	Commercio all'ingrosso di altri prodotti
52.11.1	Ipermercati
52.11.2	Supermercati
52.11.3	Discount di alimentari
52.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52.11.5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
52.12.1	Grandi magazzini
52.12.2	Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
52.21.0	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
52.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
52.23.0	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.24.1	Commercio al dettaglio di pane
52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.26.0	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
52.31.0	Farmacie
52.32.0	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52.33.1	Erboristerie
52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
52.41.1	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
52.41.2	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52.42.4	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
52.42.5	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
52.44.1	Commercio al dettaglio di mobili
52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame
52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
52.44.A	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica
52.44.B	Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri
52.45.2	Commercio al dettaglio di dischi e nastri
52.45.3	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano
52.46.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
52.46.3	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
52.46.4	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi
52.47.2	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio

52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio

52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione

52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli

52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero

52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia

52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti

52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante

52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti

52.48.D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

52.48.E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.

52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati

52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato

52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati

52.61.1 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari

52.61.2 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari

52.61.3 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet

52.61.4 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet

52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande

52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico

52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati

52.62.A Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi

52.62.B Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.

52.63.1 Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore

52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande

52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

52.63.A Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi

52.63.B Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari

52.63.6 Case d'asta al dettaglio e vendite all'asta via internet

52.71.0 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio

52.72.0 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

52.73.0 Riparazioni di orologi e di gioielli

52.74.0 Riparazioni di altri beni di consumo

H ALBERGHI E RISTORANTI

55.10.A Alberghi e motel, con ristorante

55.10.B Alberghi e motel, senza ristorante

55.21.1 Ostelli della gioventù

55.21.2 Rifugi di montagna

55.22.0 Campeggi ed aree attrezzate per roulotte

55.23.1 Villaggi turistici

55.23.2 Colonie marine e montane

55.23.3 Gestione di vagoni letto

55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.23.5 Agriturismo

55.23.6 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero

55.30.A Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

55.30.B Servizi di ristorazione in self-service

55.30.C Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo

55.30.2 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto

55.30.3 Ristorazione su treni e navi

55.30.4 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione

55.40.A Bar e caffè

55.40.B Bottiglierie ed enoteche con somministrazione

55.40.C Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo

55.51.0 Mense

55.52.0 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)

I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.10.0 Trasporti ferroviari

60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri

60.22.1 Trasporti con veicoli da piazza

60.22.2 Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente

60.23.0	Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri
60.24.0	Trasporto di merci su strada
60.30.1	Trasporti mediante condotte di gas
60.30.2	Trasporti mediante condotte di liquidi
61.10.0	Trasporti marittimi e costieri
61.20.0	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
62.10.0	Trasporti aerei di linea
62.20.0	Trasporti aerei non di linea
62.30.0	Trasporti spaziali (lancio di satelliti)
63.11.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
63.11.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
63.11.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
63.11.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
63.12.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
63.12.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
63.21.1	Gestione di infrastrutture ferroviarie
63.21.2	Gestione di strade, ponti, gallerie
63.21.3	Gestione di stazioni di autobus
63.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
63.21.5	Gestione di parcheggi e autorimesse
63.21.6	Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a.
63.22.0	Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua
63.23.0	Altre attività connesse ai trasporti aerei
63.30.1	Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
63.30.2	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2	Intermediari dei trasporti
64.11.0	Attività delle poste nazionali
64.12.0	Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
64.20.1	Gestione di reti di telecomunicazioni fissa
64.20.2	Gestione di reti di telecomunicazioni mobile
64.20.3	Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri
64.20.4	Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
64.20.5	Fornitura di accesso a Internet (Provider)
64.20.6	Altre attività connesse alle telecomunicazioni
J	**ATTIVITÀ FINANZIARIE**
65.11.0	Attività della Banca Centrale
65.12.1	Banche
65.12.2	Fondi comuni monetari
65.12.3	Altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM)
65.21.0	Leasing finanziario
65.22.1	Credito al consumo
65.22.2	Factoring
65.22.3	Altre attività creditizie
65.23.1	Attività di intermediazione mobiliare
65.23.2	Attività di gestione del risparmio per conto proprio
65.23.3	Holding di gruppi finanziari
65.23.4	Attività di merchant bank
65.23.5	Attività di intermediazione in cambi
65.23.6	Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.
66.01.0	Assicurazioni sulla vita
66.02.0	Fondi pensione
66.03.0	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
67.11.1	Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari
67.11.2	Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari
67.12.0	Attività di gestione del risparmio per conto terzi
67.13.1	Attività dei cambiavalute
67.13.2	Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67.13.3	Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
67.20.1	Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
67.20.3	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
K	**ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE**
70.11.0	Valorizzazione e promozione immobiliare
70.12.0	Compravendita di beni immobili
70.20.0	Locazione di beni immobili
70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare
70.32.0	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
71.10.0	Noleggio di autovetture
71.21.0	Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22.0	Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71.23.0	Noleggio di mezzi di trasporto aerei
71.31.0	Noleggio di macchine e attrezzature agricole
71.32.0	Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
71.33.0	Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
71.34.0	Noleggio di altre macchine e attrezzature
71.40.1	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
71.40.2	Noleggio di articoli sportivi

71.40.3	Noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame
71.40.4	Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.
72.10.0	Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.21.0	Edizione di software
72.22.0	Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.30.0	Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.40.0	Attività delle banche di dati
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
72.60.0	Altre attività connesse all'informatica
73.10.A	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della matematica
73.10.B	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della statistica
73.10.C	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica
73.10.D	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica
73.10.E	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia
73.10.F	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
73.10.G	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.20.A	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia
73.20.B	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia
73.20.C	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
74.11.1	Attività degli studi legali
74.11.2	Attività degli studi notarili
74.12.A	Servizi forniti da dottori commercialisti
74.12.B	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
74.12.C	Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
74.12.D	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (C.A.F.)
74.12.2	Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
74.12.3	Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
74.13.0	Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14.1	Consulenza finanziaria
74.14.2	Consulenza del lavoro
74.14.A	Consulenze fornite da agronomi
74.14.B	Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari
74.14.4	Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
74.14.5	Pubbliche relazioni
74.14.6	Agenzie di informazioni commerciali
74.15.0	Amministrazione di imprese
74.20.E	Studi di architettura
74.20.F	Studi di ingegneria
74.20.2	Servizi di ingegneria integrata
74.20.3	Attività di aerofotogrammetria e cartografia
74.20.4	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
74.20.A	Attività tecniche svolte da geometri
74.20.B	Attività tecniche svolte da periti industriali
74.20.C	Attività tecniche svolte da disegnatori
74.20.D	Altre attività tecniche
74.30.1	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
74.30.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
74.40.1	Studi di promozione pubblicitaria
74.40.2	Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
74.50.1	Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
74.50.2	Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale
74.60.1	Servizi di vigilanza privata
74.60.2	Servizi di investigazione
74.70.1	Servizi di pulizia
74.70.2	Servizi di disinfestazione
74.81.1	Studi fotografici
74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.81.3	Attività di aerofotografia
74.82.1	Confezionamento di generi alimentari
74.82.2	Confezionamento di generi non alimentari
74.85.1	Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
74.85.2	Traduzioni e interpretariato
74.85.3	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
74.85.4	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi
74.86.0	Attività dei call center
74.87.1	Imprese ed enti di gestione esattoriale
74.87.2	Agenzie di recupero crediti
74.87.3	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
74.87.4	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
74.87.5	Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
74.87.6	Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
74.87.7	Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
74.87.8	Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
L	**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**
75.11.1	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
75.11.2	Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali
75.12.1	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità

75.12.2 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione

75.12.3 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente

75.12.4 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari

75.13.1 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i combustibili e l'energia

75.13.2 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca

75.13.3 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse minerarie (eccetto i combustibili), le industrie manifatturiere, le costruzioni ed opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione

75.13.4 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di strade

75.13.5 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti costruzione di opere per la navigazione interna e marittima

75.13.6 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni

75.13.7 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno

75.13.8 Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo

75.13.9 Regolamentazione di altri affari e servizi economici

75.14.0 Attività di servizi centralizzati della P.A. di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche

75.21.0 Affari esteri

75.22.0 Difesa nazionale

75.23.0 Giustizia ed attività giudiziarie

75.24.0 Sicurezza nazionale e ordine pubblico

75.25.1 Attività dei vigili del fuoco

75.25.2 Attività di protezione civile

75.30.0 Assicurazione sociale obbligatoria (Previdenza sociale)

M ISTRUZIONE

80.10.1 Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie

80.10.2 Istruzione primaria: scuole elementari

80.21.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie

80.21.2 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità

80.22.0 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica

80.30.1 Corsi di laurea e di diploma universitario

80.30.2 Corsi post-universitari

80.30.3 Altre scuole e corsi di formazione speciale

80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

80.42.1 Università per la terza età

80.42.2 Corsi di formazione professionale

80.42.3 Scuole e corsi di lingua

80.42.4 Altri servizi di istruzione

N SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

85.11.1 Ospedali e case di cura generali

85.11.2 Ospedali e case di cura specializzati

85.11.3 Ospedali e case di cura psichiatrici

85.11.4 Istituti, cliniche e policlinici universitari

85.11.5 Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)

85.12.1 Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale

85.12.A Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi

85.12.B Altri studi medici e poliambulatori specialistici

85.12.C Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale

85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia

85.12.4 Centri di igiene mentale

85.12.5 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.

85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici

85.14.A Laboratori di analisi cliniche

85.14.B Laboratori di igiene e profilassi

85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti

85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi

85.14.4 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari n.c.a.

85.20.0 Servizi veterinari

85.31.0 Assistenza sociale residenziale

85.32.0 Assistenza sociale non residenziale

O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI

90.01.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico

90.02.0 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

90.03.0 Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente

91.11.1 Attività di organizzazioni di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi

91.11.2 Attività di associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni

91.11.3 Camere di commercio

91.12.1 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali

91.12.2 Attività di associazioni professionali

91.20.0 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti

91.31.0 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

91.32.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche

91.33.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini

91.33.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

91.33.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche

91.33.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale

91.33.5 Attività di organizzazioni per la filantropia

91.33.6 Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio

91.33.7 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente

91.33.8 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video

92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video

92.13.0 Gestione di sale di proiezione cinematografiche

92.20.0 Attività radiotelevisive

92.31.A Creazioni e interpretazioni nel campo letterario

92.31.B Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo

92.31.C Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

92.31.D Creazioni e interpretazioni nel campo della musica

92.31.E Creazioni e interpretazioni nel campo della pittura

92.31.F Creazioni e interpretazioni nel campo della scultura

92.31.G Altre creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie

92.31.H Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

92.32.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse

92.33.0 Attività dei parchi di divertimento

92.34.1 Sale da ballo e simili

92.34.2 Circhi

92.34.3 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo

92.40.0 Attività delle agenzie di stampa

92.51.0 Attività di biblioteche e archivi

92.52.0 Gestione di musei e del patrimonio culturale

92.53.0 Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale

92.61.1 Gestione di stadi

92.61.2 Gestione di piscine

92.61.3 Gestione di campi da tennis

92.61.4 Gestione di impianti polivalenti

92.61.5 Gestione di palestre sportive

92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

92.62.1 Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

92.62.2 Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti

92.62.3 Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti

92.62.4 Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base

92.71.0 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

92.72.1 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

92.72.2 Sale giochi e biliardi

92.72.3 Altre attività ricreative n.c.a.

93.01.1 Attività delle lavanderie industriali

93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie

93.02.A Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

93.02.B Servizi degli istituti di bellezza

93.02.C Servizi di manicure e pedicure

93.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse

93.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali

93.05.0 Altri servizi alle famiglie

P ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE

95.00.0 Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze

96.00.0 Produzione di beni per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

97.00.0 Produzione di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Q ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

99.00.0 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

03A14156

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 3 dicembre 2003.

Applicazione della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 8, comma 11-*quater*, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. (Determinazione n. 21/2003).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto.

Sono pervenute a questa Autorità molteplici richieste di chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese concorrenti e per gli aggiudicatari dei lavori pubblici di beneficiare della riduzione del 50 per cento della cauzione e della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 8, comma 11-*quater,* lettera *a)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., anche nel caso in cui il possesso della certificazione di qualità costituisca un requisito di partecipazione alla gara secondo la cadenza temporale stabilita dall'allegato 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Stante l'interesse ed il rilievo generale della problematica in esame, si è ritenuto opportuno emanare la presente determinazione, tenendo anche conto delle considerazioni espresse in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha emanato un proprio parere, depositato nel corso di un'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità (cui ha partecipato anche l'ANCE), fornendo un'interpretazione della normativa *de qua*. All'indicata Amministrazione l'ANCE aveva inizialmente formulato il quesito, proposto successivamente anche a questa Autorità di vigilanza.

Considerato in diritto.

Per un puntuale inquadramento della problematica in esame si rileva, preliminarmente, che la disciplina generale in materia di cauzione e di garanzia fidejussoria è dettata dai commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge n. 109/1994 e s.m., i quali fissano il loro importo, rispettivamente, al 2 per cento dell'importo dei lavori per la cauzione, e al 10 per cento dell'importo degli stessi per la garanzia fidejussoria.

Ciò premesso, l'art. 8, comma 11-*quater,* della legge n. 109/1994 e s.m. stabilisce che il rilascio, da parte di organismi accreditati, della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, comporta per le imprese alcuni benefici, tra cui quello indicato nella lettera *a)* dell'art. 8, comma 11-*quater,* ossia la riduzione del 50 per cento della cauzione e della garanzia fidejussoria, previste dall'art. 30 della medesima legge.

Al riguardo, l'art. 8, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge n. 109/1994 e s.m. stabilisce che il possesso da parte delle imprese esecutrici di lavori pubblici della certificazione di sistema qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema è attestata dalle SOA, autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, mentre il comma 4, lettera *e)* del medesimo articolo precisa che il regolamento sul sistema di qualificazione ha il compito di graduare, in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori, la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere il possesso della suddetta certificazione o dichiarazione.

Conseguentemente, l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ha successivamente disciplinato la cadenza temporale dell'entrata in vigore di detto obbligo nell'allegato *B*, lasciando esente da esso, al termine della fase transitoria, solo gli appalti di valore inferiore al miliardo di lire (classifiche I e II), per i quali anche a regime continuerà a sussistere la facoltatività della certificazione, con conseguente possibilità di usufruire del beneficio della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria in caso di possesso di detto requisito.

Il primo obbligo di dimostrare la piena conformità alle norme UNI EN ISO 9000 decorre dal 2003 per le gare d'importo superiore a 30 miliardi di lire, dal 2004 per le gare comprese tra 10 e 30 miliardi e a regime, dal 2005, riguarderà anche le gare di importo compreso tra 1 e 10 miliardi.

Il possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità è, invece, richiesto già dal 2002 per tutte le gare d'importo superiore ai 10 miliardi e dal 2003 è stato esteso anche alle gare di importo superiore al miliardo.

La questione interpretativa posta dal combinato disposto dei citati articoli 8 della legge n. 109/1994 e s.m. e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, riguarda la natura, a regime, del beneficio di cui all'art. 8, comma 11-*quater*, lettera *a)* della legge n. 109/1994 e s.m. Se, infatti, è generalmente condivisa la sua natura di incentivo per le imprese ad acquisire la certificazione di qualità relativamente al periodo antecedente le scadenze previste dalla tabella inserita nell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ossia prima che questo requisito diventi obbligatorio, più problematica è la configurazione di detto beneficio a partire dal momento in cui la certificazione di qualità diviene obbligatoria e il beneficio della riduzione del 50 per cento della cauzione e della garanzia fidejussoria, conseguendo automaticamente al possesso di detto requisito obbligatorio, diviene generalizzato, cessando di svolgere la sua funzione premiante.

Occorre tener presente, infatti, che la configurazione del beneficio di cui trattasi come istituto a carattere generalizzato e permanente, a partire dal momento in

cui il possesso della certificazione di qualità diviene obbligatorio, comporta un attenuarsi del valore aggiunto offerto, in termini di garanzia, dal possesso del sistema di qualità.

Infatti, se nella situazione di non obbligatorietà di detto requisito l'impresa in possesso di certificazione di qualità offriva un *quid pluris* oggettivamente e comparativamente apprezzabile, nel momento in cui quel requisito diviene obbligatorio e il beneficio della riduzione del 50 per cento della cauzione e della garanzia fidejussoria consegue automaticamente al possesso della certificazione obbligatoria, quest'ultima non aggiunge nulla ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione alle gare.

In considerazione di ciò questa Autorità ha ritenuto sostenibile, in un primo momento e per una singola fattispecie, la tesi interpretativa secondo la quale, stante la richiamata graduazione dell'entrata in vigore dell'obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema ai fini della qualificazione (ex art. 8, comma 4, lettera *e)* della legge n. 109/1994 e s.m. e art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), l'applicazione del sistema premiante in oggetto sarebbe sottoposta ad un termine finale, che varia per le diverse classifiche della qualificazione SOA secondo lo scadenzario previsto dal citato allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Sono in ogni caso fatte salve le classifiche I e II, esenti dal suddetto obbligo anche a regime, le quali possono, pertanto, continuare a beneficiare del premio previsto dall'art. 8, comma 11-*quater*, lettera *a)* della legge quadro.

Occorre tuttavia tener presente le seguenti ulteriori considerazioni.

Una più approfondita valutazione della indicata questione interpretativa, alla luce delle maturate esperienze, ha fatto emergere la possibilità, con la soluzione in precedenza suggerita dall'Autorità, di una sostanziale disparità di trattamento tra imprese partecipanti ad una medesima gara. Ove, infatti, si tratti di appalti di lavori di importo non superiore a 516.452 euro, cui quindi possono partecipare anche imprese non obbligate al possesso della qualità, le stesse, qualora, invece, posseggano il requisito, potrebbero avere il diritto alla riduzione della cauzione che non spetterebbe, invece, agli altri partecipanti qualificati per classifica superiore alla seconda.

D'altra parte, poi, una più approfondita analisi del dato normativo testuale contenuto nell'art. 8, comma 11-*quater*, della legge quadro pone in evidenza che il legislatore non ha espressamente attribuito natura transitoria alla riduzione della cauzione ivi prevista. Pertanto, a stretto rigore formale, concorrono a formare la disciplina positiva relativa all'istituto della garanzia definitiva sia l'art. 30 che l'art. 8, comma 11-*quater*, della legge 109/1994 e s.m.

Dal che la conseguenza che, in mancanza di un coordinamento espresso fra le due disposizioni, per il quale si auspica un intervento chiarificatore da parte del legislatore, entrambe possono ritenersi applicabili alla stregua di istituti di carattere permanente, considerando l'art. 30 come normativa di carattere generale e l'art. 8, comma 11-*quater*, come norma recante una disciplina speciale in materia, con la conseguenza che la prevista riduzione del 50% della cauzione definitiva si applica a tutte le fattispecie ivi previste senza limiti temporali. Il che, peraltro, come sottolineato dal Ministero delle infrastrutture, trova anche giustificazione nella considerazione della maggiore affidabilità delle imprese certificate e, pertanto, della sufficienza per le stesse di una garanzia di importo ridotto; di modo che la riduzione della garanzia, mentre in fase transitoria era funzionale all'incentivazione della qualificazione, a regime consegue ad una presunta attenuazione del rischio di inadempimento e di maggiore affidabilità dei concorrenti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:

il disposto di cui all'art. 30 della legge quadro, in materia di garanzia definitiva, si applica integralmente per tutte le fattispecie non disciplinate dall'art. 8, comma 11-*quater*, della legge stessa, avendo quest'ultima natura di norma speciale rispetto alla disciplina generale in materia di cauzioni.

Roma, 3 dicembre 2003

Il presidente: CHELI

03A14093

DETERMINAZIONE 10 dicembre 2003.

Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale. (Determinazione n. 22/2003).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso:

Sono giunti a questa Autorità numerosi esposti da parte di imprese di costruzioni e da parte dell'AISES - Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza - l'associazione di categoria delle imprese che operano nel campo dei lavori di manutenzione stradale, che segnalavano la presunta violazione della normativa sui lavori pubblici in taluni bandi di gara relativi alle opere di segnaletica stradale.

Vista la frequenza delle interrogazioni sul tema della segnaletica stradale, l'Autorità ritiene opportuno fornire, sulla base dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali e delle proprie deliberazioni già emanate in relazione a fattispecie concrete, alcune indicazioni sulla normativa applicabile.

In diritto:

Per individuare la normativa applicabile agli appalti relativi alla segnaletica stradale occorre in primo luogo stabilire se la prestazione che frequentemente costituisce l'oggetto dei bandi, ossia la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale adiacente alla sede stradale, sia riconducibile alla categoria degli appalti di lavori piuttosto che a quella dei servizi (con conseguente applicazione della relativa disciplina: decreto legislativo 157/1995 e s.m.i.).

A tal proposito, l'art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e s.m.i., stabilisce che: «..si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. (...)».

Anche se questa definizione riconduce l'attività di manutenzione nell'ambito dei lavori, alcuni casi concreti hanno evidenziato la difficoltà di definire compiutamente l'accezione di «manutenzione» di opere ed impianti, sollevando alcuni problemi interpretativi.

A tali problemi interpretativi hanno cercato di dare risposta varie pronunce del giudice amministrativo, tra le quali appare molto chiara, tra le altre, la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 2518 del 4 maggio 2001.

Sottolinea, tale pronuncia che non a caso il legislatore del 1994 ha eletto, quale oggetto del proprio intervento la più ampia categoria dei «lavori pubblici» in luogo di quella dell'«opera pubblica», in modo che vengono ad essere ricompresi, nell'ottica legislativa «... non solo i lavori che hanno dato luogo, mediante un'opera di costruzione, ad un'opera o ad un impianto, ma anche i lavori che si limitano ad avere l'opera o l'impianto come oggetto dell'attività».

Spiegano, ancor più chiaramente, i giudici amministrativi, con argomentazioni di tipo sostanzialistico, come il concetto di manutenzione debba essere ricondotto alla qualifica di «lavori» ogni volta che l'applicazione dell'opera dell'appaltatore comporti un'attività essenziale di modificazione della realtà fisica, con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.

Appare, quindi, evidente ricondurre alla categoria dei lavori l'attività di manutenzione della segnaletica stradale, nell'ambito della quale interviene sempre una modificazione della realtà fisica, grazie all'utilizzazione di materiali nuovi: vernici per la realizzazione della segnaletica orizzontale e installazione dei manufatti che costituiscono la segnaletica verticale (cartelli stradali, semafori ed altri segnali stradali).

A conferma dell'argomento sostanziale sopra enunciato, interviene un altro argomento, di natura formale - letterale, che si rinviene nell'allegato 1 del decreto legislativo 157/1995, relativo agli appalti di servizi.

Tale allegato, per quanto concerne i servizi di manutenzione e riparazione, fa riferimento alle voci della CPC (Central Product Classification) corrispondenti ai numeri 6112, 6122, 633, 886 (aventi ad oggetto veicoli a motore, motocicli e gatto delle nevi, articoli personali e domestici, prodotti metallici, macchinari e attrezzature).

Tali voci non possono essere applicate alla fattispecie in oggetto, relativa alla segnaletica stradale e paiono rispondere ad una logica di tassatività, portando ad escludere che possano considerarsi manutenzioni rientranti tra gli appalti di servizi attività escluse dai numeri indicati.

(Né sembra che la manutenzione in oggetto, attesa la sua specificità, possa essere fatta comodamente rientrare nel generale riferimento ai «macchinari o attrezzature» o, ancor più, nell'ambito della voce residuale degli «altri servizi».)

Oltre alla problematica relativa alla nozione di manutenzione, un'altra incertezza accompagna l'individuazione della disciplina applicabile agli appalti riguardanti la segnaletica stradale, derivante dalla compresenza, nell'oggetto di taluni bandi, di attività riconducibili ai lavori e di altre riconducibili ai servizi o alle forniture (es. contratto di fornitura e posa in opera).

La disciplina applicabile ai cosiddetti contratti «misti» è dettata dall'art. 2, comma 1, II periodo della legge 109/1994 e s.m.i., «nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%».

(La medesima regolamentazione è contenuta nell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 157/1995, la cui formulazione è stata, di recente, adeguata a quella già vigente nell'ambito della legge 109/1994, con l'art. 3 del decreto legislativo 65/2000).

Dalla norma sopra esposta si evince che (come già chiarito nella determinazione di questa Autorità n. 13/1999), nell'ordinamento italiano il criterio dell'accessorietà contenuto nelle direttive comunitarie è integrato con il criterio della prevalenza economica, per cui la normativa in tema di lavori pubblici va applicata in entrambi i seguenti casi:

1.1. in tutti i casi in cui l'oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua funzione, ossia il risultato che dallo stesso l'amministrazione pubblica intende conseguire è quella della realizzazione dell'opera pubblica; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale (criterio funzionale che si basa sul caso, prospettato *per absurdum* in applicazione della

opposta soluzione, secondo cui, siccome in ogni costruzione edilizia le forniture sono di valore economico superiore dgli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino rilievo prevalente, tale da qualificare il contratto come di fornitura);

2.2. nei contratti misti veri e propri (cioè aventi ad oggetto lavori e servizi o lavori e forniture) laddove la prestazione di lavori assuma rilievo economico superiore al 50% del complessivo contratto (ancorché la prestazione relativa ai lavori sia ritenuta funzionalmente subvalente).

Alcuni bandi di gara hanno ad oggetto la «fornitura e posa in opera» di beni inerenti la segnaletica stradale; anche in queste ipotesi di contratti di fornitura e posa in opera, in applicazione della fattispecie descritta al punto n. 1, deve trovare applicazione la normativa sui lavori pubblici.

Questo in quanto nell'ambito delle attività della segnaletica stradale la posa in opera risulta più importante e rischiosa, anche se meno costosa della fornitura di beni, ciò che diventa incontestabile per la segnaletica orizzontale, dove appare evidente la prevalenza funzionale della posa in opera sul costo dei materiali (vernici).

In altri termini, le previste forniture di materiali o componenti, anche di valore economico prevalente rispetto alle attività di lavorazione, conservano una funzione meramente strumentale, non acquistano valenza di autonoma prestazione, il contratto non diviene misto, ma conserva una funzione unitaria volta alla realizzazione o modificazione di un'opera pubblica.

Si ricorda infine, come considerazione conclusiva ed assorbente che, nell'atto di regolazione n. 5/2001 di questa Autorità, si è affermato che, in ogni caso in cui sia configurabile un'attività prevista dalle declaratorie dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, relativo alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella realizzazione dell'opera o del lavoro, che costituiscono l'oggetto principale del contratto (anche se le descrizioni fanno riferimento a forniture e posa in opera).

La categoria OS10 prevista in tale allegato è per l'appunto relativa alla «Segnaletica stradale non luminosa» relativa alla fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione nonché esecuzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.

Roma, 10 dicembre 2003

Il presidente: CHELI

03A14094

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003.

Modifiche al regolamento 11971/1999 relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi. (Deliberazione n. 14372).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'art. 116 dello stesso decreto legislativo;

Vista la legge n. 366 del 3 ottobre 2001 «Delega al Governo per la riforma del diritto societario»;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Vista la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003 e n. 14002 del 27 marzo 2003;

Ritenuta l'opportunità di modificare, limitatamente agli emittenti azioni diffuse, la definizione di «emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante», contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera *f)* del Regolamento adottato con delibera n. 11971/1999, nonché altre norme connesse del medesimo Regolamento, in considerazione delle novità introdotte dalla riforma del societario con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerate le osservazioni formulate dagli Enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli

emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003 e n. 14002 del 27 marzo 2003, è modificato ed integrato come segue:

I. È abrogata la lettera *f)* dell'art. 2.

II. Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis* (*Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante*). — 1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis*, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'art. 100 del TUF;

siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;

siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

2 4. Sono emittenti obbhgazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento».

III. L'art. 108 è sostituito dal seguente:

«Art. 108 (*Individuazione degli emittenti*). — 1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'art. 2-*bis* fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

1-*bis*. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-*bis* non appena si verificano le condizioni previste dall'art. 2-*bis*;

comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione.

1-*ter*. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma precedente gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.

2. La Consob pubblica semestralmente l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi.».

IV. All'art. 112, comma 1, il riferimento all'art. 2, lettera *f)*, è sostituito da un riferimento all'art. 2-*bis*.

V. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente delibera:

gli emittenti azioni inclusi nell'elenco previsto dall'art. 108, comma 2, del Regolamento n. 11971/99 alla data del 31 dicembre 2003 comunicano alla Consob se siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/99, come modificato dalla presente delibera;

gli emittenti non inclusi nel suddetto elenco per i quali si sono verificate prima della data di entrata in vigore della presente delibera le condizioni, relative alle azioni, previste dallo stesso art. 2-*bis* ne danno comunicazione alla Consob; i medesimi emittenti si considerano diffusi fra il pubblico in misura rilevante dal 1° luglio 2004.

VI. L'allegato 3G è sostituito dagli allegati 3G e 3G-*bis* uniti alla presente delibera.

VII. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore nel giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 2003

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO 3G

Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

Alla CONSOB
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI OBBLIGAZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	**DENOMINAZIONE SOCIALE:** .... **SEDE:** .... **Telefono/fax:** .... **CAPITALE SOCIALE:**.......... **suddiviso in:** ....
	PATRIMONIO NETTO (Quale risultante dall'ultimo bilancio approvato): Euro (•)

2.	PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI		
	Denominazione emissione	Ammontare nominale	numero di obbligazionisti risultati dopo il collocamento

033570011

ALLEGATO 3G-*bis*

Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante

Alla CONSOB
Via G. B. Martini, 3 (•)
00198 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	**DENOMINAZIONE SOCIALE:** .... **SEDE:** .... **Telefono/fax:** .... **CAPITALE SOCIALE:**... **suddiviso in:** ....

2.	**AZIONI**						
	Categoria azioni	Numero Azionisti	Partecipazione detenuta dagli azionisti[1]	Limiti art. 2435-bis cod.civ.			Casisitica prevista dall'art. 2-bis comma 2
				Totale attivo	Ricavi	dipendenti	

033570010

[1] Partecipazione in percentuale sul corrispondente capitale sociale detenuta dagli azionisti non di controllo

03A14130

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 5 dicembre 2003, n. **41/2003.**

Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.).

PREMESSA.

La presente circolare intende fornire definizioni e criteri unitari, con riferimento alla disciplina concernente la tipologia dei soggetti promotori, l'ammissibilità delle spese e dei massimali di costo relativamente alle attività cofinanziate dal F.S.E. rientranti nei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo di programmazione F.S.E. 2000/2006 affidate mediante concessione amministrativa.

La problematica dei costi ammissibili assume un'importanza di assoluto rilievo nella presente programmazione in considerazione dell'allargamento delle funzioni, dei compiti e della missione del Fondo sociale europeo, chiamato ad assumere il ruolo di strumento finanziario dell'attuazione della politica europea dell'occupazione.

La presente circolare si applica anche alle attività delegate agli Organismi intermedi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ove ritenuto opportuno le amministrazioni individuate come organismi intermedi potranno, comunque, integrare, per gli aspetti non contemplati, le presenti disposizioni.

Destinatari della circolare risultano, pertanto, i soggetti proponenti e gestori delle attività progettuali, nonché le amministrazioni interessate che dovranno tenerne conto in sede di valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.

Le voci ammissibili sono state delineate sulla base del Regolamento (CE) n. 1685/2000 (pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29 luglio 2000), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003 (pubblicato in GUCE serie L n. 160 del 28 giugno 2003). È stato, altresì, tenuto in considerazione il documento «Costi ammissibili al finanziamento del F.S.E.» elaborato dal Gruppo di lavoro istituito presso l'Ufficio centrale OFPL, del quale il Comitato di sorveglianza QCS Ob. 3, ha preso atto nella seduta del 20 luglio 2001.

Si premettono alcuni principi generali:

Principi cardine di riferimento.

Soggetti attuatori sono tenuti ad adottare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento (vgs. art. 34, lettera *F* del Regolamento n. 1260/99).

«... i pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento ...». (vgs. art. 32, paragrafo 3 del Regolamento n. 1260/99).

Al riguardo, la normativa nazionale prevede la presentazione di una fideiussione in caso di richiesta di pagamenti a valere sul Fondo di rotazione e sul F.S.E. : art. 56, legge 6 febbraio 1996, n. 52, decreto del Ministero del tesoro 22 aprile 1997, decreto Dir. UCOFPL 9 maggio 1997, n. 122), ed ulteriore normativa nazionale di riferimento.

In generale, un costo per essere ammissibile deve essere:

pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili.

«Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato» (art. 30, Regolamento CE n. 1260/99). I costi per essere considerati ammissibili devono essere riconducibili ad una delle attività indicate dall'art. 3 del Regolamento CE n. 1784/99.

Effettivo.

Il principio dell'effettività è fondamentale ai fini dell'ammissibilità di un costo.

Il Regolamento CE n. 1260/99, all'art. 32 definisce come costi ammissibili solo le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali), mentre il Regolamento n. 1145/03 assimila i pagamenti ai costi la cui evidenza economica non è allineata nel tempo alla movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende anche i contributi in natura.

Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità dell'intervento (art. 30, paragrafo Regolamento n. 1260/99).

Comprovabile.

«... i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate ... o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente» (Regolamento CE n. 1145/03, norma 1, paragrafo 2).

Legittimo.

I costi, per essere considerati ammissibili in generale, devono essere conformi non solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e del Fondo sociale europeo, ma anche delle altre norme comunitarie e nazionali.

Contabilizzato.

I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioè conformi

alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'amministrazione (imputazione contabile sul sistema SIPRO).

A questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili è obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti (art. 34, paragrafo 1, lettera *e)* Regolamento n. 1260/99).

Contenuto nei limiti autorizzati.

I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati.

Per definire i principi relativi all'ammissibilità dei costi e le modalità di rendicontazione, gli operatori dovranno, quindi, fare riferimento sia ai Regolamenti comunitari che alla normativa nazionale (tale materiale può essere consultabile anche sul sito internet: www.welfare.gov.it).

Nel premettere che tutta la documentazione relativa alle spese presentate in sede di verifica amministrativo-contabile deve essere prodotta in originale, per quanto concerne, in particolare, i giustificativi di spesa, si invitano gli Enti beneficiari a far inserire, nella descrizione delle prestazioni dei beni o dei servizi, il riferimento alla specifica fonte di finanziamento con il dettaglio degli estremi del progetto approvato.

A fini espositivi si precisa che la presente circolare si articolerà nelle seguenti sezioni:

A) tipologia dei soggetti proponenti;

B) tipologia di azioni;

C) tipologia di spese ammissibili.

A) TIPOLOGIA DEI SOGGETTI PROPONENTI E ATTUATORI.

Possono concorrere alle attività cofinanziate dal F.S.E. tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto specificato dalle procedure concorsuali o dagli avvisi pubblici.

A. 1) - *Soggetti partner.*

Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative. Ne consegue che:

il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L'ente beneficiario rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'amministrazione finanziatrice;

in quanto partecipanti diretti all'attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;

il partner presenterà fattura o nota di debito intestata al soggetto proponente/beneficiario del contributo pubblico relativamente alle attività espletate ed ai corrispettivi finanziari di propria competenza;

soltanto in riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il contributo percepito tramite il beneficiario, potrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l'ente beneficiario e l'amministrazione finanziatrice.

Va in ogni caso sottolineato che il Ministero del lavoro o l'amministrazione finanziatrice rimane terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti.

A. 2) - *Associazioni temporanee (A.T.I. e A.T.S.).*

Parzialmente diversa è l'ipotesi in cui il partenariato tra i soggetti risulti strutturato, sin dalla fase di presentazione dell'attività progettuale, attraverso un'Associazione temporanea di imprese (o R.T.I.) o un'Associazione temporanea di scopo (A.T.S.); va innanzitutto chiarito che in questa fattispecie l'A.T.I. o l'A.T.S. nel suo insieme costituisce il soggetto proponente.

Pertanto:

anche in questo caso il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione non è configurabile come delega a terzi;

i singoli componenti l'associazione temporanea — sempre che si tratti di affidamento in concessione amministrativa — operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;

gli stessi componenti saranno tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario (A.T.I. o A.T.S.), fattura o nota di debito intestata al Ministero del lavoro o all'organismo intermedio, relativamente alle attività ed alle connesse quote finanziarie di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda le problematiche Iva connesse al trasferimento dei fondi tra capofila e associati, si rinvia a quanto esposto nell'apposito paragrafo dedicato all'I.V.A. ed altre imposte e tasse.

*A.*3) - *Soggetti terzi cui vengono delegate singole attività.*

Nell'attribuzione di incarichi a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche), gli enti beneficiari dovranno rispettare la relativa normativa nazionale e comunitaria.

Di norma la delega a terzi della gestione delle attività progettuali è vietata.

Deroga a tale divieto, qualora consentita in linea di principio dall'amministrazione pubblica referente, potrà essere contenuta esplicitamente nel progetto, nel quale l'oggetto della delega dovrà essere illustrato in modo analitico al fine di poterne valutare l'ammissibilità. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, essa potrà anche essere autorizzata da parte dell'amministrazione nel corso delle attività, purché preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto

della stessa delega, limitatamente e con rigorosa motivazione e, comunque, sempre nei limiti dei sottoelencati casi:

per apporti integrativi specialistici di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta;

per iniziative aventi carattere di comprovata urgenza, tale da non consentire l'organizzazione delle stesse all'interno dell'ente beneficiario nei tempi utili per la loro tempestiva realizzazione;

per interventi formativi rivolti al personale dipendente, di cui siano titolari imprese non dotate di centro di formazione interna.

Gli enti pubblici territoriali, nel caso in cui svolgano attività progettuali con ricorso a strutture esterne, dovranno comunque attenersi alla normativa sugli appalti pubblici.

Per l'individuazione del terzo delegato, dovranno, inoltre, essere acquisiti dal beneficiario almeno tre preventivi di spesa per la scelta del più conveniente.

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta dell'autorizzazione e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento progettuale risulterà, in ogni caso, il soggetto convenzionato anche per le attività delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività da parte di una associazione o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo.

In nessun caso la delega può riguardare:

attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso;

attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;

accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

I contratti stipulati tra ente beneficiario e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i delegati si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

preventivi di spesa datati e sottoscritti dai legali rappresentanti dei fornitori interpellati;

contratto e capitolato d'oneri regolarmente stipulato;

fatture.

B) TIPOLOGIE DI AZIONI.

In base a quanto descritto nei P.O.N. ob. 1 e ob. 3, sono individuabili quattro tipologie di azione, eventualmente tra loro integrabili:

azione di ricerca;

azione di rafforzamento sistemi;

azione di realizzazione/erogazione di servizio pubblico;

azione di formazione.

All'interno di ciascuna delle sopraelencate tipologie, gli operatori dovranno rapportare le spese con la relativa rendicontazione, secondo le seguenti, macrovoci di costo:

preparazione;

realizzazione;

diffusione risultati;

direzione e valutazione;

costi indiretti di funzionamento.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette tipologie progettuali, ed all'interno delle suindicate macrovoci, la presente circolare individua nella lettera *c)* specifiche «Voci di costo» determinando, ove possibile, i corrispondenti massimali.

Gli enti beneficiari dovranno gestire le risorse attraverso un sistema contabile ed una codificazione appropriata dei costi da realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale, anche al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo.

Tale sistema dovrà, altresì, consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di funzionamento tra le diverse attività svolte.

A tal fine gli enti beneficiari dovranno predisporre gli atti necessari per eventuali visite ispettive, che potranno essere effettuate per verificare l'effettività della spesa sostenuta durante lo svolgimento delle diverse attività.

Si premette che tutti i costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza.

C) TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI.

*C.*1) *Spese relative ad attività complesse e multidisciplinari.*

Nell'ambito delle tipologie di prestazioni e delle macrovoci di costo, vengono classificate una serie di attività all'interno delle quali potranno ricorrere — in tutto o in parte — voci di spesa comuni ad altre attività che verranno descritte successivamente all'interno della

stessa lettera *c)*. Le suddette attività sono da intendersi ammissibili in ragione della specifica previsione nell'ambito dei singoli avvisi.

Trattandosi di attività complessa essa potrà risultare non immediatamente visibile e quindi valutabile a posteriori, per cui l'operatore dovrà essere in grado di documentarla in modo adeguato sia in fase di progettazione, sia in quella di rendicontazione. Pertanto, anche nell'interesse dello stesso operatore, particolare cura dovrà essere posta nel corso dell'esecuzione dell'operazione nel documentare puntualmente l'attività svolta, al fine di renderla visibile e verificabile lungo tutto il suo iter procedurale, in modo da lasciare meno margini possibili al dubbio, all'incertezza e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni non consentite con altre attività riferibili allo stesso o ad altro progetto.

In particolare, qui di seguito, si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di attività con i relativi costi ammissibili, che si configurano come più ricorrenti nell'attuale programmazione del F.S.E.

C.1.1) *Preparazione dell'intervento.*

Comprende una serie possibile di attività realizzabili anche attraverso soggetti delegati (vgs. punto *A*.3), quali:

ideazione e progettazione;

realizzazione di indagini di mercato;

elaborazione di materiali didattici e dispense;

interviste;

elaborazione di questionari e relativo testing;

selezione dei partecipanti;

formazione personale docente e/o rilevatori.

C.1.2) *Informazione e pubblicità, diffusione risultati.*

Per tali attività il costo è ammissibile solo per l'informazione e la pubblicità relative al singolo intervento: bandi di ricerca degli allievi, manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, ecc. Tale attività dovrà essere realizzata nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1159 del 2000 della Commissione europea.

Per quanto riguarda, in particolare, la diffusione dei risultati, essa potrà prevedere:

elaborazione di materiale informativo inerente all'azione;

manifestazioni conclusive.

C.1.3) *Attività di sensibilizzazione.*

Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla specifica attività e ad essa coerenti:

personale;

consulenti esterni;

spese di viaggio, vitto e alloggio;

specifiche spese di produzione del materiale informativo (news letter, brochure, report, Cd room, ecc.);

specifiche spese per attrezzature informatiche;

specifiche spese per collegamenti telematici;

specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;

altre spese come da avviso e/o progetto approvato.

C.1.4) *Orientamento dei partecipanti.*

Sono ammissibili le spese relative a moduli di motivazione e orientamento, finalizzati alle singole attività formative e all'inserimento lavorativo.

Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla specifica attività e ad essa coerenti:

personale impegnato;

materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della specifica attività;

spese come da avviso e/o progetto approvato.

C.1.5) *Preparazione di materiali per la formazione a distanza.*

In proposito si richiama, ai fini della documentazione e della rendicontazione delle spese, la circolare ministeriale n. 43/99 dell'8 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1999, serie generale n. 167, sulle «Attività corsuali effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza (FaD) per i programmi operativi multiregionali e per le iniziative comunitarie, cofinanziati dal F.S.E.», che mantiene la sua validità anche per la programmazione in atto.

Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla specifica attività e ad essa coerenti:

personale impegnato;

materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della specifica attività;

spese come da avviso e/o progetto approvato.

C.1.6) *Attività seminariale e di stage.*

Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla specifica attività e ad essa coerenti:

personale;

consulenti esterni;

spese di viaggio, vitto e alloggio;

specifiche spese di produzione del materiale informativo (news letter, brochure, report, Cd rom, ecc.);

specifiche spese per attrezzature informatiche;

specifiche spese per collegamenti telematici;

specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;

altre spese come da avviso e/o progetto approvato.

C.1.7) *Attività di scambio.*

Sono da considerarsi ammissibili le seguenti spese riferite alla specifica attività:

personale;

consulenti esterni;

spese di viaggio, vitto e alloggio;

specifiche spese di produzione del materiale informativo (news letter, brochure, report, Cd rom, ecc.);

specifiche spese per attrezzature informatiche;

specifiche spese per collegamenti telematici;

specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;

manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature;

spese di pulizia e condominiali;

altre spese come da avviso e/o progetto approvato.

C.1.8) *Attività di accompagnamento e tutoraggio.*

Tali voci comprendono la sola quota di costo del:

personale, da calcolare in base alle ore effettive di impiego.

C.1.9) *Esami finali.*

Tale voce comprende la quota di costo del:

personale interno, da calcolare in base alle ore effettive di impiego, certificato dal relativo verbale;

personale esterno, gettone di presenza nel limite massimo di € 150,00 al giorno.

C.1.10) *Attività di direzione, monitoraggio e valutazione.*

Tali voci comprendono il costo del:

personale impiegato;

materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della specifica attività.

C.1.11) *Controllo della qualità e verifica dei risultati degli interventi.*

Comprendente il costo del:

personale impegnato;

materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della specifica attività.

C. 2) - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE - SPESE GENERALI.

Sono riconducibili a questa voce tutte le spese «indirette» che sono ricollegabili alla funzionalità della struttura in quanto impegnata nell'attività progettuale cofinanziata o «dirette», qualora siano riconducibili alla specifica operazione o azione progettuale.

Le spese indirette dovranno essere determinate secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e riconducibili al progetto in modo proporzionale.

C.2.1) *Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie.*

Questa voce comprende le spese relative alle sedi degli Enti beneficiari utilizzate nella realizzazione delle attività progettuali. I relativi costi e canoni potranno essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità progettuali e, comunque, nei limiti della durata progettuale, per la quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate. In tale ambito è riconoscibile la manutenzione ordinaria.

Ammortamento.

L'ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che:

gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;

il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) ed in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale;

il bene sia inserito nel libro dei cespiti.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

contratto di locazione registrato con l'indicazione del canone iniziale e successivi aggiornamenti;

contratto di comodato d'uso;

eventuale contratto del servizio di pulizia, di vigilanza locali e relativi aggiornamenti;

prospetto riepilogativo delle fatture suddivise in sottovoci (locazione, spese condominiali, pulizia, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;

prospetto dettagliato delle fatture sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;

singole fatture;

prospetto dettagliato delle giornate/periodi di effettivo utilizzo dell'immobile (o quote di esso) destinato alle attività progettuali, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

C.2.2) *Personale amministrativo.*

Gli oneri, che potranno comprendere personale interno e/o esterno (con esclusione di incarichi a soggetti terzi), dovranno essere ripartiti in modo proporzionale in relazione all'impegno lavorativo.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

per il personale interno vgs. voce C.3.1);

per il personale esterno vgs. voce C.3.2).

C.2.3) *Materiale di consumo.*

Questa voce comprende il materiale di consumo concernente sia le attività progettuali (tra cui, a titolo esemplificativo: il materiale di cancelleria, gli stampati e le dispense per l'attività didattica), che le attività a carattere amministrativo (spese generali).

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

prospetto riepilogativo delle fatture d'acquisto del materiale di consumo, possibilmente suddiviso in sottovoci (cancelleria, stampati, fotocopie, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;

singole fatture;

prospetto del materiale consegnato agli utenti/partecipanti all'attività progettuale, con ricevute di consegna sottoscritte dagli stessi.

C.2.4) *Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature.*

In questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di proprietà, noleggiate e in leasing.

Nei casi consentiti di acquisizione delle attrezzature tramite leasing, deve esserne mantenuta la destinazione d'uso per almeno cinque anni.

I costi per attrezzature non possono essere ammessi al rimborso nel caso di progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione volta all'assunzione presso l'azienda.

Leasing.

Relativamente al leasing, esso è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio) o in rapporto all'acquisizione in proprietà del bene stesso, qualora ne sia consentito l'acquisto.

Pertanto, l'ente beneficiario dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di locazione semplice/noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi dal riconoscimento gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing.

Ammortamento.

L'ammortamento è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione. Le immobilizzazioni, costituite da beni a fecondità ripetuta, comprendono sia beni materiali che immateriali.

L'ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;

il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale;

il bene sia inserito nel libro dei cespiti.

Attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a € 516,00.

In questo caso l'operatore, che in base all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 deduce integralmente il costo dal proprio reddito, potrà portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata.

Manutenzione.

È ammissibile il costo della manutenzione ordinaria effettuata durante il periodo di svolgimento delle attività progettuali.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

prospetto dei beni ammortizzati indicante gli estremi della fattura, la categoria del bene, l'anno (se 1°, 2° etc.), la quota e l'importo di ammortamento, nonché la somma imputata al finanziamento pubblico;

libro dei cespiti ammortizzabili;

preventivi dettagliati acquisiti da fornitori specializzati;

prospetto dei beni in leasing e in locazione con descrizione del bene, del locatore, del costo complessivo e di quello capitale di vendita;

contratti di locazione o di leasing completi della descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo di acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone;

singole fatture;

dichiarazione del legale rappresentante relativa al fatto che le attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici;

dichiarazione di impegno del legale rappresentante relativa al fatto che le attrezzature acquisite in proprietà rimarranno destinate, conformemente al loro uso, per almeno cinque anni dal momento dell'acquisizione.

C.2.5) *Acquisto di materiale ed attrezzature.*

L'acquisto di materiale ed attrezzature, nuovo o usato, può essere consentito soltanto laddove espressamente previsto nell'operazione e specificamente autorizzato in forma motivata dall'amministrazione, nei limiti normativi previsti dai regolamenti comunitari.

Tale acquisto dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 30, paragrafo 4 del Regolamento n. 1260/99, nonché dalla norma n. 4 del Regolamento n. 1145/03.

In caso di acquisto di bene nuovo, l'ente beneficiario dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi comparabili da parte di fornitori specializzati contenenti: qualità e quantità dei beni che si intende acquistare, prezzo unitario degli stessi beni e prezzo complessivo.

Nel caso di acquisto di materiale usato, il relativo prezzo non deve essere superiore al valore di mercato e deve essere inferiore al costo di analogo materiale nuovo. Inoltre, il bene usato non dovrà, nel corso degli ultimi sette anni, aver mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario. Infine, le caratteristiche tecni-

che del materiale usato dovranno essere adeguate alle esigenze dell'operazione oltreché conformi alle norme e agli standard vigenti.

In tutti i casi di acquisto, non potranno essere portate a rendiconto le relative quote di ammortamento in alcun progetto finanziato dall'amministrazione pubblica e dovrà essere garantita la destinazione d'uso per almeno cinque anni.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

fattura o ricevuta;

dichiarazioni conformi all'art. 30, paragrafo 4 del Regolamento n. 1260/99 ed alla norma 4 del Regolamento n. 1145/03, concernenti la natura, la destinazione d'uso per almeno cinque anni e la condizione che il bene non abbia fruito, nel corso degli ultimi sette anni, di un contributo nazionale o comunitario, nonché la documentazione comprovante l'economicità rispetto al valore di mercato;

dimostrazione, eventualmente anche attraverso perizia tecnica giurata, della convenienza, della economicità e del valore di mercato del bene usato.

C.2.6) *Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento.*

I costi di illuminazione e della forza motrice devono essere determinati, in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

prospetto delle fatture di pagamento;

singole fatture.

C.2.7) *Posta, telefono e collegamenti telematici.*

Per quanto concerne le spese postali, sono riconoscibili, per il periodo ed in relazione alle attività progettuali, spese per raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi, servizi di corriere espresso, nonché il costo di uso e manutenzione della macchina affrancatrice.

Analogo criterio vale per le spese telefoniche e di collegamento telematico. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività si dovrà ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato (a titolo d'esempio: per le spese telefoniche si potrà fare riferimento ai tabulati telefonici o all'uso di numeri telefonici dedicati).

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

prospetto riepilogativo analitico delle ricevute imputate suddiviso in sottovoci (posta, valori bollati, telefono);

singole fatture;

contratto per la macchina affrancatrice.

C.2.8) *Assicurazioni e fideiussioni.*

Possono essere riconosciute, eventualmente anche attraverso gli opportuni storni finanziari laddove non contemplate nella fase di pianificazione finanziaria del progetto, le spese relative a polizze assicurative che non risultino comunque già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge, nonché le polizze fideiussorie relative agli acconti ed ai pagamenti intermedi erogati dalla P.A. in favore dei soggetti privati coinvolti nelle attività progettuali, da redigersi conformemente alla normativa vigente.

Secondo l'art. 2 del decreto ministeriale del tesoro 22 aprile 1997, saranno accettate esclusivamente garanzie presentate da banche, imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzionale (cfr. elenchi pubblicati periodicamente da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed, in via informale, sul sito internet www.isvap.it), oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, consultabile rivolgendosi alla stessa o tramite il sito internet www.bancaditalia.it.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

prospetto dei giustificativi di spesa, fatture etc.;

contratti delle polizze assicurative;

contratti di fideiussione.

C.2.9) *Rimborsi per i membri degli organi statutari.*

I titolari di cariche sociali sono impegnati in ragione della loro specifica funzione nell'attività progettuale quando operano in tale veste. In questo caso il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e rientra nelle spese generali.

Per le spese di viaggio ed alloggio resta valido quanto verrà stabilito per il personale dipendente.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari;

dichiarazioni di ricevuta di spesa;

prospetto riepilogativo dei viaggi;

eventuale delibera del Consiglio di amministrazione sulla regolamentazione dei viaggi;

relativi giustificativi di spesa (biglietti, ricevute, etc. vgs. voce *C*.3.3).

C.2.10) *Comitati tecnici e scientifici.*

L'attività svolta da comitati tecnici e scientifici ovvero organi similari, in quanto espressamente previsti dal progetto approvato, comprende l'esercizio di una serie di funzioni condotte in forma collegiale. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del costo, sarà necessario comprovare effettivamente la collegialità del lavoro compiuto attraverso una serie di documenti. Nel caso di eventuali attività individuali realizzate dai componenti del Comitato, valgono le disposizioni specificate alla voce *C*.3).

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

atto costitutivo del Comitato tecnico-scientifico e relativo regolamento da cui risultino in dettaglio i compiti attribuiti nello specifico ambito dell'attività progettuale, l'entità del compenso o del gettone di presenza per ogni seduta che, in ogni caso, non potrà superare i massimali di costo stabiliti nelle fasce di cui alla successiva voce *C*.3.2) per i compensi e di € 150,00 per i gettoni di presenza;

ordine del giorno e verbali delle sedute;

fatture e ricevute quietanzate.

C.3) SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE.

C.3.1) *Personale interno - retribuzioni ed oneri.*

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale interno degli enti beneficiari iscritto sui libri matricola e paga, finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

Quanto indicato nei prospetti deve trovare riscontro con le registrazioni a libro paga e con i documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi sociali e fiscali.

Ai fini della contabilizzazione della spesa, dovrà essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione, che verrà rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.

In altri termini, ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto anche del costo «interno» sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività sovvenzionata.

Tale costo interno, come evidenziato dalla risoluzione n. 41/E/02 dell'Agenzia delle entrate, deve essere determinato tenendo conto del costo giornaliero del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi previdenziali annuali, della quota di indennità di fine rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto e dalla quota Irap ad esso riferita.

Qualora il computo annuale non dovesse consentire la determinazione del costo orario in ragione del sistema di contabilizzazione delle spese adottato dall'ente e/o di necessità dettate dal sistema di rilevazione dei costi da trasmettere ai fini dei pagamenti intermedi della P.A., si può, eventualmente, fare riferimento al trattamento economico mensile di cui al CCNL, tenendo presente che nel computo del costo orario deve essere ovviamente escluso ogni emolumento *ad personam* (indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, emolumenti arretrati, premi, ecc.).

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile per il personale interno:

libro matricola;

libro paga manuale o meccanizzato;

cedolini stipendi quietanzati;

modelli DM10 ed altri documenti per i versamenti contributivi;

ricevute per le ritenute fiscali;

copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;

per i dipendenti assunti con Contratto di formazione e lavoro produrre l'autorizzazione con l'indicazione della data d'inizio, la scadenza e la quota di sgravio;

nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze Inail;

copia delibera dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione dell'ente in caso di erogazione di indennità specifiche;

ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico;

per le attività non corsuali, report di attività controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto.

C.3.2) *Apporti professionali esterni - compensi.*

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale esterno degli enti attuatori finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate.

Personale a progetto: (art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003) oltre a tale tipologia, particolarmente attinente alle attività disciplinate dalla presente circolare, può trattarsi anche di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le prestazioni lavorative connesse ai predetti rapporti devono essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile. Per tali rapporti di lavoro, in relazione alle diverse configurazioni contrattuali, si dovrà tenere conto dei principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera *c)* della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In particolare, per i contratti di cui all'art. 61, primo comma del decreto legislativo n. 276/2003, le attività dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per

l'esecuzione della attività lavorativa. (per ulteriori informazioni può essere utile consultare il sito www.welfare.gov.it).

Prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare le indicazioni dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 - legge IVA). Nella conclusione dei singoli contratti dovranno essere, comunque, considerati i principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, n. 2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003.

Professionisti soggetti a regime IVA: l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 prevede che siano soggette ad IVA le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell'abitualità e/o professionalità. In termini generali, le attività di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a quelle previste in materia di redditi d'impresa dall'art. 2195 del codice civile e dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

Questo regime di tassabilità viene meno nei casi di esenzione espressamente previsti da specifiche norme. In tal caso la parcella deve riportare le indicazioni dei motivi di esenzione e i relativi riferimenti legislativi.

Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale esterno è inquadrato per fasce d'appartenenza sulla base di determinati requisiti professionali.

A seconda delle attività progettuali in cui esso è impiegato, è necessario operare le seguenti distinzioni:

a) personale docente.

Nell'ambito del personale docente sono previste tre fasce di livello, definite come segue:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'amministrazione pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'amministrazione pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo: max € 100,00/ora, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'amministrazione pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo: max € 80,00/ora, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;

fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo: max € 50,00/ora, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

b) Tutor.

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:

a) all'aula (in caso di attività corsuale «frontale»);

b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);

c) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

Massimali di costo: max € 30,00/ora per i tutor delle categorie *a)* e *b)*; max € 50,00 per i tutor della categoria *c)*. Tali massimali si intendono al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile per tutti gli apporti professionali esterni contemplati dalla presente lettera C.3.2, lettere *a)*, *b)*:

specifiche lettere di incarico/contratti di docenza sottoscritti dalle parti interessate con le seguenti indicazioni: *a)* durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle ore; *b)* contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto; *c)* il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione ed il relativo compenso orario, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; *d)* per i lavoratori a progetto, le forme di coordinamento dello stesso al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;

curricula vitae individuali;

fatture, parcelle, ricevute con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;

attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;

modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo, contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;

nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze INAIL.

c) Consulenti.

Si tratta di personale impegnato attraverso rapporti consulenziali aventi ad oggetto prestazioni professionali specialistiche direttamente riferibili alle attività progettuali espletate sotto la propria diretta responsabilità e controllo e con l'utilizzo di risorse proprie.

Tali rapporti consulenziali potranno anche essere oggetto di contratti a progetto e continuativa laddove l'attività consulenziale risponda, per caratteristiche e sua propria natura, agli elementi e termini strutturali del contratto stesso, così come sopra sintetizzati.

Anche nell'ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello così ripartite:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/ materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell'amministrazione pubblica; funzionari dell'amministrazione pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo: max € 500,00/giornata singola, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;

fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'amministrazione pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo: max € 300,00/giornata singola, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;

fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Sono riconducibili a questa fascia le attività di consulenza realizzata mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Massimale di costo: max € 150,00/giornata singola, al lordo di IRPEF, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

d) Figure di coordinamento.

Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti (interni o a prestazione consulenziale) che svolgono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attività, quali quelle, ad esempio, del coordinamento di azioni di ricerca, di azioni di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni o di gestione amministrativa e di rendicontazione complessa.

In ragione di tale carattere di trasversalità, nel caso di soggetti esterni, l'attività di coordinamento dovrà essere rapportata al parametro giornata/uomo, con le relative incombenze (redazione report, eventuali verbali, ecc). I massimali di costo applicabili agli onorari saranno, quindi, quelli relativi ai consulenti, di cui alle fasce B o C a seconda della complessità, o meno, dell'intervento di coordinamento svolto all'interno dell'attività/progetto (complessità da intendersi come effettiva trasversalità del coordinamento su diverse aree di competenza) ed a condizione che sussistano in capo al coordinatore i requisiti curriculari prescritti nelle predette fasce.

Nei casi in cui l'intervento non sia esclusivamente a carattere formativo ma riguardi, ad esempio, attività di ricerca, azioni di sistema o simili, potrà essere consentito l'utilizzo di consulenti di fascia *A*.

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile per apporti professionali esterni di cui alla presente lettera *C*.3.2), lettere *c)*, *d)*:

specifiche lettere di incarico/contratti di consulenza sottoscritte dalle parti interessate, contenente i seguenti elementi: *a)* durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle giornate o, laddove previsto, dei mesi di incarico; *b)* contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto; *c)* corrispettivo e i criteri per la sua determinazione ed il relativo compenso giornaliero, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; *d)* per i lavoratori a progetto, le forme di coordinamento dello stesso

al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;

curricula vitae individuali;

fatture e ricevute, con prospetto riepilogativo, nel quale dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;

attestati di pagamento IRPEF (mod. F24), con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;

modelli e attestati di pagamento I.N.P.S. con prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati;

report sull'attività eseguita, eventuali prodotti ad essa collegata, verbali di eventuali riunioni svolte.

È il caso di precisare che i massimali di costo rappresentano quote massime di retribuzione, comunque soggette a contrattazione tra le parti nell'ambito delle specifiche competenze, dei relativi incarichi e della professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.

Nel caso di coordinatori interni si rinvia a quanto stabilito per il personale interno al paragrafo *C*.3.1).

C.3.3) *Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno.*

Dovranno essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a piè di lista, comunque in misura non superiore alla regolamentazione contenuta nei C.C.N.L. o di livello aziendale, oppure in maniera analoga al trattamento del dirigente pubblico di prima fascia.

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, motivatamente autorizzate dall'Ente beneficiario, saranno ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività (più dettagliate specificazioni potranno essere rintracciate nel «*Vademecum*»).

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

prospetto delle missioni con l'indicazione del nominativo, della destinazione, della diaria e dell'importo saldato;

lettera di incarico;

delibera dell'Ente di regolamentazione dei viaggi;

prospetto relativo ai versamenti Irpef, ove previsti;

fatture intestate al fruitore del servizio di vitto e alloggio;

ricevute e scontrini intestati al fruitore del servizio o del committente di vitto e alloggio, con indicazione degli elementi e nel rispetto delle regole previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica.

C.4) - SPESE RELATIVE AGLI ALLIEVI.

C.4.1) *Indennità di frequenza.*

Tale indennità è commisurata alle ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività (esclusi gli eventuali uditori) e pertanto non spetta in caso di assenze dovute a malattia, infortunio o altro:

a) disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione: potrà essere corrisposta un'indennità oraria la cui misura non può superare il trattamento sostitutivo della retribuzione. Non è ammessa indennità nel caso degli studenti degli Istituti professionali di Stato. Viene riconosciuta l'ammissibilità al rimborso della borsa di studio per i corsi *post-lauream* o post-diploma, se prevista nell'Avviso pubblico o nell'atto di affidamento;

b) lavoratori occupati dipendenti: retribuzione, oneri sociali e riflessi e indennità come previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e dalle eventuali integrazioni derivanti dalla contrattazione aziendale;

c) lavoratori in CIG, CIGS e iscritti nelle liste di mobilità: per le ore eccedenti il periodo coperto dai trattamenti sostitutivi della retribuzione. Al termine del periodo di godimento di tali trattamenti, l'indennità potrà essere commisurata con riferimento a quella degli occupati o dei disoccupati;

d) lavoratori autonomi abituali ed imprenditori: è ammissibile, in linea di principio, una indennità solo in presenza ed entro i limite di un eventuale cofinanziamento privato.

C.4.2) *Spese di viaggio vitto e alloggio degli allievi.*

Nel caso in cui i servizi siano resi direttamente attraverso la struttura gestita dall'Ente beneficiario, le spese di vitto ed alloggio vanno rapportate alla natura (residenziale, semi-residenziale o meno) del corso. In particolare, per i corsi residenziali la spesa è ammissibile fino ad un massimale di € 70,00 al giorno; per i corsi semiresidenziali fino ad un massimale di €. 25,00 al giorno.

Nel caso in cui si faccia ricorso a servizi esterni, l'Ente dovrà acquisire almeno tre preventivi per la scelta del più conveniente.

Per la residenzialità, si deve comunque tenere presente che potranno essere consentite solo strutture non oltre il livello della II categoria (tre stelle).

Per allievi occupati le spese di vitto ed alloggio sono riconosciute entro i limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni.

Le suddette spese di vitto ed alloggio dovranno, ovviamente, essere predeterminate all'interno del preventivo finanziario approvato.

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, motivatamente autorizzate dall'Ente beneficiario, saranno ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività (più dettagliate specificazioni potranno essere rintracciate nel «*Vademecum*»).

Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:

elenco delle trasferte con specifica degli allievi che hanno fruito delle singole trasferte;

fatture, ricevute, scontrini intestati ai fruitori del servizio di vitto e alloggio;

biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;

fatture complessive di soggiorno con elenco nominativo dei fruitori;

fatture complessive per biglietti di viaggio con elenco nominativo dei fruitori;

eventuali preventivi di spesa.

C.5) I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE E TASSE.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dallo Stato (Iva totalmente o parzialmente indetraibile).

L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del destinatario ultimo non è presa in considerazione nel determinare se l'Iva costituisca una spesa ammissibile.

L'IVA non recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la sesta direttiva Iva 77/388/CE.

Sempre in materia IVA si sottolinea, in base alla risoluzione 135/E/03 del 17 giugno 2003 dell'Agenzia delle entrate, emanata in specifica risposta ad istanza di questo Ministero, che:

i contributi concessi nel quadro degli Avvisi pubblici emanati a valere sul PON FSE, quando sono diretti a perseguire finalità di carattere generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e in quanto tali, in base all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA. Ciò in quanto i contributi stessi non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra ente finanziatore e beneficiario;

i trasferimenti di fondi che si realizzano tra il capofila e gli associati qualora il soggetto beneficiario sia una ATS o una ATI sono da considerarsi fuori campo Iva, a condizione che i rapporti giuridici che intercorrono tra associazione e associati siano regolati sulla base di un mandato con rappresentanza conferito al capofila da parte degli associati stessi.

Le altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi), che derivano dal cofinanziamento da parte del FSE, non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in relazione allo specifico progetto cofinanziato.

C.6) CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE.

Vanno considerate entrate, da dedurre dai costi presentati a contributo, quegli introiti generati da un'operazione durante il periodo dell'intervento, a seguito di commercializzazione dei prodotti realizzati nel corso dell'operazione (quali, ad esempio, attività di vendita, di locazione, servizi, tasse d'iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti).

Tali entrate andranno detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione, in forma integrale o proporzionalmente, a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione. In proposito, si precisa che i contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento, non costituiscono entrata.

Sull'argomento si richiamano le regole fissate dalla norma n. 2 dell'allegato al regolamento CE n. 1145/2003.

DISPOSIZIONI SOSTITUITE O ABROGATE

La presente circolare sostituisce le seguenti istruzioni precedentemente emanate da questo Ministero:

circolari Ministero del lavoro e P.S n. 98 del 12 agosto 1995 e n. 130 del 25 ottobre 1995 sulla natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE;

circolare n. 101 del 17 luglio 1997 del Ministero del lavoro e P.S. sulla congruità dei costi e sulla configurazione delle fasce di inserimento dei docenti;

lettera circolare n. 59169 dell'11 settembre 1998 del Ministero del lavoro e P.S. - UCOFPL - su rendicontazione di spese per attività di tipo non tradizionale cofinanziate con il FSE.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A14072

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Centrale fiduciaria S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 10 dicembre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Centrale fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Roma, numero di iscrizione al registro delle imprese e codici fiscale 07628871001 è aurorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A14078

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euragria», in Aversa

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Euragria», con sede nel comune di Aversa, costituita in data 10 ottobre 1979, con atto notaio dott. Domenico Farinaro, rep. 12556, BUSC 2177/171579, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13718

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Nuova Sud Pulita», in Cellole

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Nuova Sud Pulita», con sede nel comune di Cellole, costituita in data 28 novembre 1996, con atto notaio Bartolomeo Gino, rep. 100243, BUSC 4849/278795, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13719

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Miura», in Casal di Principe

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Miura», con sede nel comune di Casal di Principe, costituita in data 21 aprile 1968 con atto notaio dott. Francesco Musto, rep. 11956, BUSC 956/106352, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13720

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Agricola», in Villa Literno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Agricola», con sede nel comune di Villa Literno, costituita in data 9 febbraio 1979 con atto notaio dott. Giuseppe De Filippo, rep. 171521, BUSC 2064/165720, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13721

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sorriso», in Piedimonte Matese

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sorriso», con sede nel comune di Piedimonte Matese frazione Sepicciano, costituita in data 6 settembre 1988 con atto notaio avv. Italo Giannetti, rep. 1645, BUSC 3819/237568, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13722

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Flash», in Casaluce

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Flash», con sede nel comune di Casaluce, costituita in data 5 settembre 1992 con atto notaio avv. Riccardo La Porta, rep. 56284, BUSC 4367/259579, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13723

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Tetto», in Casaluce

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Tetto», con sede nel comune di Casaluce, costituita in data 5 settembre 1991 con atto notaio avv. La Porta, rep. 52949, BUSC 4267/255622, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13724

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cons. reg. Coopagric. ed ortofrutt. trasp.p.o.», in Carinola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cons. reg. Coopagric. ed ortofrutt. trasp.p.o.», con sede nel comune di Carinola, costituita in data 30 gennaio 1990 con atto notaio dott.ssa Maria Marzano, rep. 11167, BUSC 4047/245992, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13725

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Paolella», in Casal di Principe

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Paolella», con sede nel comune di Casal Di Principe, costituita in data 10 febbraio 1983 con atto notaio dott. Musto Giovannibattista, rep. 39590, BUSC 2822/196464, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13726

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «S. Cesareo», in Succivo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «S. Cesareo», con sede nel comune di Succivo, costituita in data 18 aprile 1980 con atto notaio dott. Francesco Musto, rep. 51540, BUSC 2288/175957, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13727

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sidicina», in Teano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sidicina», con sede nel comune di Teano, costituita in data 4 marzo 1972 con atto notaio avv. Enrico Cestari, rep. 34589, BUSC 1139/118131, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13728

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. agricola Dante», in Casapesenna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coop. agricola Dante», con sede nel comune di Casapesenna, costituita in data 10 settembre 1981 con atto notaio dott. Conte Giacomo, rep. 67558/9852, BUSC 2503/186602, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13729

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «San Marco 86», in Villa Literno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «San Marco 86», con sede nel comune di Villa Literno, costituita in data 24 giugno 1986, con atto notaio dott. Mario Matano, rep. 42280, BUSC 3398, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

03A13730

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperconsumatori Millenium a r.l.», in Bari

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperconsumatori Millenium a r.l.», posizione 8642, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Anna Spadone in data 8 aprile 1999, rep. n. 65095, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del presente avviso.

03A13731

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sindacale «Facchini carico e scarico a r.l.», in Barletta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sindacale «Facchini carico e scarico a r.l..», posizione 1658/99518, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Felice Di Fazio in data 24 febbraio 1967 rep. n. 18729, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del presente avviso.

03A13732

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «91 - Trasporti e distribuzione a r.l.», in Barletta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «91 - Trasporti e distribuzione a r.l.», posizione 6955, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Vito Padolecchia, in data 30 marzo 1991, rep. n. 133188, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del presente avviso.

03A13733

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Riccardo Bianchi a r.l.», in Bari

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Riccardo Bianchi a r.l.», posizione 1132/15829, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Gaetano Carbone in data 30 settembre 1947, rep. n. 10020, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del presente avviso.

03A13734

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Ardita a r.l.», in Bari

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «L'Ardita a r.l.», posizione 5388/209868, con sede in Andria, costituita per rogito notaio Oscar Pagliani, in data 6 febbraio 1985, rep. n. 32737, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del presente avviso.

03A13735

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Aquila a r.l.», in Molfetta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Aquila a r.l.», posizione 6795/248269, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Filomena Barbera, in data 6 giugno 1990, rep. n. 9305, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del presente avviso.

03A13736

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «RO.MA. a r.l.», in Molfetta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «RO.MA. a r.l.», posizione 6635/244759, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Ignazio Ancona, in data 2 novembre 1989, rep. n. 12364, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del presente avviso.

03A13737

Istuttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Edilizia solidarietà a r.l.», in Limbiate

È in corso l'istuttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

Società cooperativa «Edilizia Solidarietà a r.l.», con sede legale Limbiate (Milano), via Cairoli, 39, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Notari di Monza, in data 26 luglio 1972, rep. 33335, fasc.1029, B.U.S.C. 7362/121061, codice fiscale 03274620156.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13763

Istuttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Edificatrice Viscontea a r.l.», in Monza

È in corso l'istuttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

Società cooperativa «Edificatrice Viscontea a r.l.», con sede legale in Monza (Milano), via Manzoni 20, costituita il 27 giugno 1976 per rogito notaio dott. Giuseppe Cazzaniga di Monza, R.E.A. n. 249182 racc. (mancante), tribunale di Monza, registro società 5759, rean. 812556, B.U.S.C. 5862/99839, liquidatore: Sila Romeo (deceduto il 23 novembre 1973).

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13764

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pole Position a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della Società cooperativa «Pole Position a r.l.», con sede legale in Torino - via Saluzzo n. 64/A (costituita in data 16 gennaio 1992 per rogito notaio dott. Gennaro Viscusi, repertorio n. 253219/21594, pos. prov. n. 5742, partita IVA n. 06254840017), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13779

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izomicina 100»

Estratto provvedimento n. 256 del 19 novembre 2003

Adeguamento al reg. 2377/90/CEE e successive modifiche.

Specialità medicinale ad uso veterinario: IZOMICINA 100 - A.I.C. n. 102033.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 100 ml (026);

flacone da 250 ml (040);

flacone da 500 ml (014).

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., via Bianchi, 9 - 25124 Brescia.

Negli stampati della confezione IZOMICINA 100 - A.I.C. n. 102033, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: Equini.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alle specie bovini, suini, ovini, polli, oche, tacchini, faraone e anatre, eliminate, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14061

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izometazina»

Estratto provvedimento n. 257 del 19 novembre 2003

Adeguamento al reg. 2377/90/CE e successive modifiche.

Specialità medicinale ad uso veterinario: IZOMETAZINA - A.I.C. n. 102031.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile e orale.

Confezioni:

flacone da 250 ml di soluzione al 40% (022);

flacone da 250 ml di soluzione al 25% (010).

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia.

Negli stampati delle confezioni di IZOMETAZINA - A.I.C. n. 102031 - alla voce «specie di destinazione», devono essere riportate le seguenti specie animali: polli, tacchini, anatre, oche (ad eccezione di animali produttori di uova).

La somministrazione ad «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita. Pertanto le eventuali confezioni non recanti l'avvertenza: «è vietata la somministrazione ad animali produttori di uova destinate al consumo umano», devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14059

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampixil orale»

Estratto provvedimento n. 262 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale ad uso veterinario: AMPIXIL ORALE - A.I.C. n. 102413034.

Forma farmaceutica: polvere per uso orale.

Confezioni: flacone da 2500 ml.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia.

Negli stampati delle confezioni di «Ampixil orale» - A.I.C. n. 102413034 - alla voce «specie di destinazione», devono essere riportate le seguenti specie animali: polli (ad eccezione di animali produttori di uova).

La somministrazione ad «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita. Pertanto le eventuali confezioni non recanti l'avvertenza: «è vietata la somministrazione ad animali produttori di uova destinate al consumo umano», devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14060

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis SG 9R»

Estratto provvedimento n. 263 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia NOBILIS SG 9R nelle confezioni:

1 flacone da 500 dosi - A.I.C. n. 102199015;

10 flaconi da 500 dosi - A.I.C. n. 102199027;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102199039;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 102199041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Milano - via W. Tobagi n. 7 - Codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate: variazione tipo II - estensione indicazioni terapeutiche.

È autorizzata per il medicinale veterinario ad azione immunologia indicato in oggetto l'estensione delle indicazioni anche alle infezioni sostenute da *Salmonella enteritidis*.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril»

Estratto provvedimento n. 264 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile al 10% nelle confezioni flacone da 50 ml, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, la produzione anche presso la ditta Bayer HealthCare LLC, Animal Health Division, PO Box 390, Shawnee Mission, KS 66201 (USA).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Engemicina»

Estratto provvedimento n. 265 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ENGEMICINA nelle confezioni flacone da 50 ml al 5%, flacone da 100 ml al 5%, 12 flaconi da 100 ml al 5%, flacone da 100 ml D.D., da 250 ml D.D., 12 flaconi da 100 ml D.D., 6 flaconi da 250 ml D.D. - A.I.C. n. 100024.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito produttivo limitatamente alle confezioni al 5%.

È autorizzata la produzione in bulk, il confezionamento e il rilascio dei lotti del prodotto finito della specialità medicinale in oggetto anche presso il sito produttivo Intervet International GmbH - Fedelstrasse 1° - D - 85716 Unterschleißheim (Germania) oltre al sito autorizzato in precedenza di Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Pox»

Estratto provvedimento n. 266 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BIO POX nelle confezioni:

scatola flacone da 100 dosi + flacone diluente da 10 ml - A.I.C. n. 100399017;

scatola 10 flaconi da 1000 dosi + flaconi di diluente da 10 ml - A.I.C. n. 100399031.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 0221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II modifica della composizione limitatamente al diluente.

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la seguente modifica di composizione limitatamente al diluente:

la composizione del diluente ora autorizzata è la seguente (flacone da 10 ml/1000 dosi vaccino):

glicerina 1 mg;

acqua p.p.i. q.b. a 0,01 ml.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Impact»

Estratto provvedimento n. 269 del 10 dicembre 2003

Medicinale per uso veterinario IMPACT emulsione per uso esterno per cani e gatti.

Confezioni: flacone in PE da 25 ml - 50 ml - 100 ml - 125 ml - 150 ml - 175 ml - 200 ml - 250 ml - 375 ml - 500 ml - 750 ml e 1 litro - A.I.C. n. 1003330.

Titolare A.I.C.: I.C.F. Industria Chimica Fine S.r.l. con sede in Palazzo Pignano (Cremona), via G.B. Benzoni - Frazione Scannabue - codice fiscale n. 00853100196.

Oggetto del provvedimento: modifica specie di destinazione (eliminazione specie gatto).

Il medicinale veterinario indicato in oggetto è ora destinato alla sola specie cani.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio devono essere effettuate entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor Protector band».

Estratto provvedimento n. 270 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR PROTECTOR BAND:

scatola con 1 collare bianco da 48 cm - A.I.C. n. 102510056;

scatola con 1 collare bianco da 65 cm - A.I.C. n. 102510043.

Titolare A.I.C.: Intervet International sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica stampati.

Si autorizza la modifica degli stampati illustrati e dell'SPC delle confezioni: scatola con 1 collare bianco da 48 cm - A.I.C. n. 102510056, scatola con 1 collare bianco da 65 cm - A.I.C. n. 102510043 della specialità medicinale suddetta, relativamente al punto: «Posologia e metodi di somministrazione» con l'inserimento della seguente frase «Il bagno non pregiudica la qualità del collare».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spray Antiparassitario Ape».

Estratto provvedimento n. 271 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario «SPRAY ANTIPARASSITARIO APE» per cani e gatti flacone da 200 ml A.I.C. n. 103261018.

Il prodotto veterinario in oggetto è ora destinato alla sola specie cane e dovrà essere posta in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Wind Spray Antiparassitario».

Estratto provvedimento n. 272 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario «WIND SPRAY ANTIPARASSITARIO per cani e gatti» flacone da 200 ml A.I.C. n. 103328011.

Il prodotto veterinario in oggetto è ora destinato alla sola specie cane e dovrà essere posta in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14071

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.V/D153 del 25 novembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali sottoindicate:

«ALIMIX».

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027008061;

«0,1 sospensione orale» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 027008073;

«0,1 sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027008085;

«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg - A.I.C. n. 027008085;

«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 027008147;

«10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 027008150;

«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 5 ml - A.I.C. n. 027008162;

«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 027008174.

Ditta J.C. Healthcare S.r.l.

«CIPRIL».

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 026841015;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 026841039;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 026841041;

«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg - A.I.C. n. 026841054;

«5 mg granulato orodispersibili» 28 compresse orodispersibili - A.I.C. n. 026841066;

«5 mg granulato orodispersibili» 28 compresse orodispersibili - A.I.C. n. 026841078;

«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 5 ml - A.I.C. n. 026841104;

«1 mg sospensione orale» 30 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 026841116.

Ditta Italchimici S.p.a.

«PREPULSID».

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 026846016;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 026846030;

«0,1% sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 026846042;

«3 g granulato effervescente» 30 bustine da 10 mg - A.I.C. n. 026846055;

«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse orodispersibili - A.I.C. n. 026846067;

«10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse orodispersibili - A.I.C. n. 026846079;

«5 ml sospensione orale» 30 bustine da 5 ml - A.I.C. n. 026846105;

«1 ml sospensione orale» 30 bustine da 10 ml - A.I.C. n. 026846117.

Ditta Janssen Cilag S.p.a.

Motivo della revoca: rinuncia delle ditte titolari delle specialità.

03A14111

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Con il decreto n. 800.5/R.M.106/D154 del 25 novembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

«AGRIPPAL S1».

Fiala 0,5 ml - A.I.C. 026405252.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chiron S.r.l. titolare della specialità.

03A14112

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacasint»

Con il decreto n. 800.5/R.M.425/D155 del 25 novembre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

«BACASINT».

«800 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 032332013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Vecchi & C. Piam S.a.p.a. titolare della specialità.

03A14113

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Strepsuis»

Estratto decreto n. 137 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS STREPSUIS, vaccino inattivato contro streptococcus suis nei suini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - Codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml in vetro - A.I.C. n. 102814011;

flacone da 50 ml in vetro - A.I.C. n. 102814023;

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 102814035;

flacone da 20 ml in PET - A.I.C. n. 102814047;

flacone da 50 ml in PET - A.I.C. n. 102814050;

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 102814062.

Composizione: per dose da 2 ml:

principio attivo: *Streptococcus suis*, sierotipo 2, ceppo P1/7, in grado di indurre un titolo $Ab^1 \geq 9.2$ e ≤ 15.0 log_2;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suinetti).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini (suinetti dall'età di due settimane) per la riduzione della mortalità e dei sintomi clinici dovuti all'infezione da *Streptococcus suis* sierotipo 2.

L'immunità insorge una settimana dopo la seconda vaccinazione.

La durata dell'immunità è di almeno due settimane.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 24 mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14064

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Milbemax»

Estratto decreto n. 138 del 9 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario MILBEMAX compresse per cani, gatti, per cani piccoli e cuccioli e per gatti piccoli e cuccioli.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale in Origgio (Varese), largo Boccioni 1 - codice fiscale n. 02384400129

Produttore: officina Novartis Santé Animale S.A. - Huningue (Francia) responsabile anche del rilascio lotti in Europa.

Confezioni e numeri A.I.C.:

scatola 10 cpr per cani piccola taglia e cuccioli - A.I.C. n. 103615011;

scatola 20 cpr per cani piccola taglia e cuccioli - A.I.C. n. 103615023;

scatola 50 cpr per cani piccola taglia e cuccioli - A.I.C. n. 103615035;

scatola 100 cpr per cani piccola taglia e cuccioli - A.I.C. n. 103615047;

scatola 10 cpr per cani - A.I.C. n. 103615050;

scatola 20 cpr per cani - A.I.C. n. 103615062;

scatola 50 cpr per cani - A.I.C. n. 103615074;

scatola 100 cpr per cani - A.I.C. n. 103615086;

scatola 10 cpr per gatti piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615098;

scatola 20 cpr per gatti piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615100;

scatola 50 cpr per gatti piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615112;

scatola 100 cpr per gatti piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615124;

scatola 10 cpr per gatti - A.I.C. n. 103615136;

scatola 20 cpr per gatti - A.I.C. n. 103615148;

scatola 50 cpr per gatti - A.I.C. n. 103615151;

scatola 100 cpr per gatti - A.I.C. n. 103615163.

Composizione: cani piccola taglia e cuccioli (compressa da 125 mg) contiene:

principi attivi: milbemicina ossima 2,5 mg, praziquantel 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Cani (compressa da 625 mg) contiene:

principi attivi: mibelmicina ossima 12,5 mg, praziquantel 125 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Gatti piccoli e cuccioli (compressa da 130 mg) contiene:

principi attivi: milbemicina ossima 4 mg, praziquantel 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquista agli atti;

eccipienti rivestimento compresse: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Gatti (compressa da 130 mg) contiene:

principi attivi: milbemicina ossima 16 mg, praziquantel 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

eccipienti rivestimento compresse: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: nel cane: trattamento di infestazioni miste da cestodi e nematodi adulti delle seguenti specie:

cestodi: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*,

nematodi: *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*.

Può essere impiegato anche nella prevenzione della filarosi cardiopolmonare (*Dirofilaria immitis*), quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Nel gatto: trattamento di infestazioni miste da cestodi e nematodi adulti delle seguenti specie:

cestodi: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus multilocularis*,

nematodi: *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*.

Validità:

cani di piccola taglia e cuccioli: 24 mesi.

La validità di una mezza compressa in uso è di un mese.

cani: 24 mesi;

gatti, gatti piccoli e cuccioli: 24 mesi;

La validità di una mezza compressa in uso è di sei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A14063

Manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e della circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il «manuale di corretta prassi igienica per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari nella produzione enologica siciliana», presentato dalla regione Siciliana - Istituto regionale della Vite e del Vino, via Libertà n. 66 - 90143 Palermo - fax 091/347870, è stato valutato, su parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità, conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e della circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Il suddetto manuale è stato trasmesso alla Commissione europea.

03A14037

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili dal 12 settembre 2002.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1º gennaio 2004, stabilite dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a., via Salaria n. 716 - 00138 Roma.

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA
EUROCONTROL

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA
E
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il 12 settembre 2002]

Stampato nel 2002
(Questa versione annulla e sostituisce il doc. n. 02.60.02 di gennaio 2002)

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

Art. 1.

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (volo IFR), in conformità con le procedure formulate in applicazione degli standard e delle pratiche raccomandate dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'allegato 1. Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere che venga percepito un canone per qualsiasi volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione del sistema.

3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Eurocontrol può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le modalità convenute con lo Stato in questione.

4. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

Art. 2.

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di più Stati contraenti viene percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:

$$R = \sum_{n} r_i$$

Il canone individuale (r_i) per i voli all'interno dello spazio aereo di competenza di uno Stato contraente è calcolato in conformità con le disposizioni dell'art. 3.

Art. 3.

Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (i) è calcolato secondo la formula:

$$r_i = t_i \, x \, N_i$$

nella quale (r_i) è il canone, (t_i) è il coefficiente unitario di tariffazione e (N_i) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo. I coefficienti unitari possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

Art. 4.

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da (N_i) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$N_i = d_i \, x \, p$$

laddove (d_i) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) e (p) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

Art. 5.

1. Il coefficiente di distanza (d_i) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio

e

l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo.

2. Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari), e per i quali il punto più distante dall'aerodromo si trova in una regione di informazione di volo dello Stato contraente (i), il coefficiente di distanza (d_i) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio

e

il punto più distante dall'aerodromo

più il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

il punto più distante dall'aerodromo

e

l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6.

1. Il coefficiente di peso è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso max al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili della riscossione dei canoni di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso è espresso da un numero a due decimali.

Art. 7.

1. Il coefficiente unitario di tariffazione è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato è la media mensile dei «tassi incrociati alla chiusura», calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

Art. 8.

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;

b) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;

c) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status sul piano di volo;

d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne le regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento del canone:

a) i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

d) i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari).

Art. 9.

Il canone è pagabile presso la sede centrale di Eurocontrol, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

Art. 10.

Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.

ALLEGATO 1

REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO

Stati contraenti
(al 1° novembre 2002)

Repubblica di Albania (non ancora integrata tecnicamente):

regione di informazione di volo Tirana;
regione superiore di informazione di volo Tirana.

Repubblica Federale di Germania:

regione superiore di informazione di volo Berlino;
regione superiore di informazione di volo Hannover;
regione superiore di informazione di volo Reno;
regione di informazione di volo Brema;
regione di informazione di volo Düsseldorf;
regione di informazione di volo Francoforte;

regione di informazione di volo Monaco;
regione di informazione di volo Berlino.

Repubblica d'Austria:

regione di informazione di volo Vienna:

Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo

Lussemburgo:

regione superiore di informazione di volo Bruxelles;
regione di informazione di volo Bruxelles.

Repubblica di Bulgaria:

regione di informazione di volo Sofia;
regione di informazione di volo Varna.

Repubblica di Cipro:

regione di informazione di volo Nicosia.

Repubblica di Croazia:

regione di informazione di volo Zagabria;
regione superiore di informazione di volo Zagabria.

Regno di Danimarca:

regione di informazione di volo Copenaghen.

Regno di Spagna:

regione superiore di informazione di volo Madrid;
regione di informazione di volo Madrid;
regione superiore di informazione di volo Barcellona;
regione di informazione di volo Barcellona;
regione superiore di informazione di volo Isole Canarie;
regione di informazione di volo Isole Canarie.

Repubblica di Finlandia:

regione superiore di informazione di volo Tampere;
regione di informazione di volo Tampere;
regione superiore di informazione di volo Rovaniemi;
regione di informazione di volo Rovaniemi.

Repubblica francese:

regione superiore di informazione di volo Francia;
regione di informazione di volo Parigi;
regione di informazione di volo Brest;
regione di informazione di volo Bordeaux;
regione di informazione di volo Marsiglia;
regione di informazione di volo Reims.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

regione superiore di informazione di volo Scottish;
regione di informazione di volo Scottish;
regione superiore di informazione di volo Londra;
regione di informazione di volo Londra.

Repubblica ellenica:

regione superiore di informazione di volo Atene;
regione di informazione di volo Atene.

Repubblica d'Ungheria:

regione di informazione di volo Budapest.

Irlanda:

regione superiore di informazione di volo Shannon;
regione di informazione di volo Shannon;
regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48° 30' Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest a FL55 e al di sopra.

Repubblica italiana:

regione superiore di informazione di volo Milano;
regione di informazione di volo Milano;
regione superiore di informazione di volo Roma;
regione di informazione di volo Roma;
regione superiore di informazione di volo Brindisi;
regione di informazione di volo Brindisi.

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

regione di informazione di volo Skopje.

Repubblica di Malta:

regione superiore di informazione di volo Malta;
regione di informazione di volo Malta.

Repubblica moldova:

regione d'informazione di volo Chisinau.

Principato di Monaco:

p.m.
(regione di informazione di volo Marsiglia).

Regno di Norvegia:

regione superiore di informazione di volo Oslo;
regione superiore di informazione di volo Stavanger;
regione superiore di informazione di volo Trondheim;
regione superiore di informazione di volo Bodø;
regione di informazione di volo Oslo;
regione di informazione di volo Stavanger;
regione di informazione di volo Trondheim;
regione di informazione di volo Bodø;
regione oceanica di informazione di volo Bodø

Regno dei Paesi Bassi:

regione di informazione di volo Amsterdam.

Repubblica portoghese:

regione superiore di informazione di volo Lisbona;
regione di informazione di volo Lisbona;
regione di informazione di volo Santa Maria.

Romania:

regione di informazione di volo Bucarest.

Repubblica slovacca:

regione di informazione di volo Bratislava.

Repubblica slovena:

regione di informazione di volo Lubiana.

Regno di Svezia:

regione superiore di informazione di volo Svezia;

regione di informazione di volo Svezia.

Confederazione elvetica:

regione superiore di informazione di volo Svizzera;

regione di informazione di volo Svizzera.

Repubblica ceca:

regione di informazione di volo Praga.

Repubblica di Turchia:

regione di informazione di volo Ankara;

regione di informazione di volo Istanbul.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Clausola 1:

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la sede centrale di Eurocontrol a Bruxelles.

2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui Eurocontrol deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

Clausola 2:

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

Clausola 3:

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di Eurocontrol alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta è quella alla quale Eurocontrol può utilizzare i fondi.

Clausola 4:

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, Eurocontrol può destinare il pagamento:

in primo luogo agli interessi e successivamente

alle fatture più vecchie non pagate.

Clausola 5:

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad Eurocontrol per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da Eurocontrol. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in sessanta giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui Eurocontrol li riceve.

3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.

4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.

5. Se Eurocontrol e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di Eurocontrol.

Clausola 6:

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'art. 10 delle condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

Clausola 7:

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

03A14075

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2003.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2004, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo di interesse, sui ritardati pagamenti ad EUROCONTROL delle tariffe di rotta applicabile dal 1° gennaio 2004, è del 7,32% per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della citata legge n. 575/1995, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione EUROCONTROL, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a. - U.O. Rapporti con le Istituzioni, via Salaria n. 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166832).

ALLEGATO

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1º gennaio 2004

Stato	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio applicato euro/moneta nazionale 1 euro =	
Belgio/Lussemburgo *	90,86		
Germania*	89,54		
Francia*	61,57		
Regno Unito	83,31	0,697414	GPB
Paesi Bassi*	61,45		
Irlanda*	32,11		
Svizzera	92,38	1,54574	CHF
Portogallo - Lisbona*	51,03		
Austria*	71,71		
Spagna - Continente*	71,57		
Spagna - Canarie*	66,99		
Portogallo - Santa Maria*	17,92		
Grecia*	38,26		
Turchia**	32,66		
Malta	28,96	0,425745	MTL
Italia*	68,53		
Cipro	33,69	0,582168	CYP
Ungheria	37,93	255,057	HUF
Norvegia	63,44	8,19552	NOK
Danimarca	68,46	7,42420	DKK
Slovenia	76,83	235,088	SIT
Romania**	41,38		
Repubblica Ceca	30,39	32,3021	CZK
Svezia	64,91	9,05741	SEK
Repubblica Slovacca	55,12	41,4886	SKK
Croazia	54,17	7,49995	HRK
Bulgaria**	55,85		
ERIM	74,54	58,9068	MKD
Repubblica di Moldavia	38,93	15,0680	MDL
Finlandia*	39,86		
Albania	49,27	134,691	ALL

* Stato che partecipa all'UEM.
** Stato che fissa la propria base di calcolo in euro.

03A14074

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Invito pubblico a presentare proposte per il finanziamento di servizi di accoglienza e integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria.

L'ANCI, d'intesa con il Ministero dell'interno e l'ACNUR, ha promosso un «Programma nazionale asilo» per la costituzione di una rete diffusa di servizi di accoglienza in favore dei richiedenti asilo e per la promozione di interventi di sostegno e di integrazione in favore dei rifugiati nonché di supporto al rimpatrio volontario e assistito.

Ai fini dell'ampliamento di detta rete di servizi l'ANCI, d'intesa con il Ministero dell'interno e l'ACNUR, ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una richiesta di contributo a carico della quota dell'otto per mille dell'I.R.P.E.F. a diretta gestione statale per l'anno 2002.

Con decreto del 20 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 marzo 2003), è stata assegnata all'ANCI la somma di euro 8.640.000,00, finalizzata ad interventi a sostegno di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di permesso umanitario.

La Commissione immigrazione dell'ANCI ha deliberato di destinare 2.500.000,00 euro del predetto stanziamento all'ampliamento della rete dei servizi di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria diffusa su tutto il territorio nazionale.

Sulla base di tale deliberazione è stato predisposto un invito pubblico, rivolto a tutti i comuni e le unioni di comuni d'Italia — che non siano destinatari del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 32, comma 1-*septies,* della legge n. 189/2002, o firmatari con l'ANCI per interventi finalizzati all'accoglienza, a carico dell'8 per mille — a presentare proposte per il finanziamento di progetti di accoglienza e integrazione di rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo, per un budget complessivo pari a euro 2.500.000,00. L'invito pubblico e il modello standard utili alla presentazione delle domande di finanziamento sono disponibili sul sito dell'ANCI, www.anci.it, e sul sito del Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, www.serviziocentrale.it.

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è fissato entro e non oltre le ore 18 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A14106

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Nomina del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 101 del 27 ottobre 2003, la dott.ssa Donatella Romeo, vice segretario generale, è stata nominata, con decorrenza 1º novembre 2003, conservatore dell'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone, in sostituzione del dott. Giacomo Palopoli.

La presente comunicazione sostituisce ad ogni effetto la precedente.

03A14079

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501301/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.